

Diritto e **Clima**

RIVISTA QUADRIMESTRALE DEL CENTRO DI RICERCA
“TRANSIZIONE ECOLOGICA, SOSTENIBILITÀ E SFIDE GLOBALI”



Editoriale Scientifica

Direttore responsabile: Enzo Di Salvatore

Vicedirettore: Salvatore Dettori

Coordinatore del Comitato di Redazione: Omar Makimov Pallotta

Comitato di Direzione: Angelica Bonfanti, Antonio Giuseppe Chizzoniti, Daniele Coduti, Irene Canfora, Domenico Dalfino, Rosita Del Coco, Salvatore Dettori, Leonardo Di Carlo, Enzo Di Salvatore, Marina Frunzio, Donatella Morana, Mauro Pennasilico, Nicola Pisani, Emanuela Pistoia, Bartosz Rakoczy, Federico Roggero, Francesca Rosa, Elisabetta Rosafio, Stefano Villamena.

Comitato scientifico: Mariagrazia Alabrese, Francisco Balaguer Callejón, Marco Benvenuti, Francesco Saverio Bertolini, Raffaele Bifulco, David Brunelli, Michael Cardwell, Marc Carrillo Lopez, Mauro Catenacci, Marcello Cecchetti, Lorenzo Cuocolo, Michele Della Morte, Marina D'Orsogna, Giovanni Di Cosimo, Giuseppe Franco Ferrari, Spyridon Flogaitis, Pietro Gargiulo, Francesca Romanin Jacur, Luca Loschiavo, Luca Marafioti, Giuseppe Marazzita, Paolo Marchetti, Francesco Martines, Massimiliano Mezzanotte, Alessandro Morelli, Maria Esther Muniz Espada, Angela Musumeci, Leonardo Pastorino, Barbara Pezzini, Andrea Porciello, Barbara Pozzo, Elisabetta G. Rosafio, Domenico Russo, Gianluca Sadun Bordoni, Gino Scaccia, Massimo Siclari, Rezarta Tahiraj, Mariachiara Tallacchini, Josephine Van Zeven, Zbigniew Witkowski, Alberto Zito.

Comitato di Redazione: Alessandra Alfieri, Alessandro Cardinali, Giuseppe Delle Foglie, Sara Di Marco, Matteo Di Natale, Gabriele Fiorella, Francesco Gallarati, Camilla Gernone, Francesco Giacchi, Jakub Medda, Francesca Morganti, Omar Makimov Pallotta, Giacomo Palombino, Giovanni Provisiero, Federico Valentini.

Tutti gli articoli del fascicolo sono stati sottoposti a referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).

SOMMARIO FASCICOLO N. 2

EDITORIALE

- Mariachiara Tallacchini, *Preparati per l'incertezza. I cittadini e i cambiamenti climatici* 337

SAGGI

- Angela Musumeci, *Autonomia differenziata, acqua pubblica e sistema idrico integrato* 343

- Franco Peirone, *Revisiting the German Federal Constitutional Court's "Ultra-spective" Decision* 375

- Mauro Pennasilico, *Sostenibilità, economia circolare e giustizia contrattuale nella filiera agroalimentare* 411

ARTICOLI

- Alessandro Cardinali, *Divari territoriali e mobilità sostenibile: i trasporti marittimi* 451

- Giulia Formici - Marica Mileo, *Ripensare il ruolo del consumatore alimentare nell'era della sostenibilità e delle comunicazioni green: nuove traiettorie* 477

- Margherita Marotta, *La climate change litigation e le banche* 503

- Omar Makimov Pallotta, *Lo status quo della giustizia climatica in Italia* 523

NOTE A SENTENZA

Vittorio Fazio, *Il contributo della Corte costituzionale nel sistema multilivello di governo dell'energia* 553

Daniela Messina, *La sentenza della Corte EDU sul caso "Terra dei fuochi": una significativa tappa nel riconoscimento multilivello del diritto all'ambiente salubre* 573

Alice Quaranta, *Nuove e antiche incertezze sul diritto alla vita in casi di inquinamento ambientale: in margine a L.F e altri c. Italia* 603

Bettina Steible, *¿Hacia un constitucionalismo econcentrista? Sobre los derechos del Mar Menor* 629

Hanno scritto in questo numero 649

SOSTENIBILITÀ, ECONOMIA CIRCOLARE E GIUSTIZIA CONTRATTUALE
NELLA FILIERA AGROALIMENTARE*

SOMMARIO: 1. La nozione *descrittiva* di “sostenibilità”: pluridimensionalità e storicità del concetto, inteso come ricerca di una condizione durevole di equilibrio. – 2. La nozione *prescrittiva* di “sostenibilità”: il principio indeterminato dello sviluppo sostenibile e la conformazione ecologica della costituzione economica europea. – 3. L’impatto dell’economia circolare sulla sostenibilità ambientale: appalti circolari e responsabilità estesa del produttore nella filiera agroalimentare. – 4. Giustizia contrattuale e filiera agroalimentare nel contesto dell’“eccezionalismo agricolo”.

1. *La nozione descrittiva di “sostenibilità”: pluridimensionalità e storicità del concetto, inteso come ricerca di una condizione durevole di equilibrio*

“Sostenibilità” è una delle parole chiave del dibattito scientifico, giuridico e culturale contemporaneo, il cui significato si è progressivamente ampliato e relativizzato, al punto da acquisire un carattere multidimensionale¹, che attenua la spinta originaria, ecologica e rivoluzionaria, del concetto, rendendolo più praticabile anche in ambiti diversi da quello ambientale in senso stretto (salute, sicurezza alimenta-

* Il saggio elabora la relazione tenuta il 20 giugno 2023 all’Incontro di studi «Sostenibilità ambientale ed economia circolare nel mercato agroalimentare», presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. È destinato al volume *Agricoltura Mercato Sostenibilità. Scritti in onore del prof. Antonio Jannarelli*.

¹ Sulla multidimensionalità del concetto di “sostenibilità”, si rinvia a M. PENNASILICO, *La transizione verso il diritto dello sviluppo umano ed ecologico*, in A. BUONFRATE, A.F. URICCHIO (a cura di), *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023, pp. 37 ss.; con specifica attenzione al ruolo che l’agricoltura può svolgere nella concretizzazione della pluridimensionalità della sostenibilità, v. S. CARMIGNANI, *Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile*, in *Dir. giur. agr.*, n. 1, 2016, pp. 1 ss.

re, educazione, riduzione del debito, diffusione e trasferimento delle tecnologie, commercio, lotta alla fame e alla povertà, ecc.)².

In realtà, occorre subito chiarire che il concetto di “sostenibilità”, nel senso più specifico di compatibilità delle attività antropiche a impatto ambientale con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, sebbene non indicato con questo termine, si ritrova nella storia dell’umanità fin dalle fasi più remote, come documentano tradizioni e credenze delle comunità primitive, nelle quali si percepisce un’attenzione atavica verso la gestione accorta e responsabile delle risorse naturali per il benessere delle generazioni future³. Nell’antico Egitto si

² Cfr. S. MARCHISIO, *Le Convenzioni internazionali ambientali e lo sviluppo sostenibile*, in P. FOIS (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente*, Napoli, 2007, p. 181 ss., spec. p. 185; L. SAVOJA, *Turismo sostenibile e stakeholder model*, in *Politeia*, n. 85/86, 2007, pp. 344 ss., spec. p. 346; S. THOBANI, *Pratiche commerciali scorrette e sostenibilità: alla ricerca di un significato*, in *Pers. e merc.*, 2022, pp. 423 ss., spec. p. 424. Reputano che tale evoluzione del concetto di sostenibilità rischi di diminuire l’importanza della dimensione ambientale rispetto alle dimensioni sociale ed economica, T. KUHLMAN, J. FARRINGTON, *What is Sustainability?*, in *Sustainability*, n. 2, 2010, pp. 3436 ss. (disponibile in www.mdpi.com). Con specifico riguardo alla sostenibilità nei sistemi agroalimentari, non si prescinde da A. JANNARELLI, *Cibo e diritti. Per un’agricoltura sostenibile*, Torino, 2015; ID., *La sostenibilità ambientale nella e per l’agricoltura: problemi e prospettive*, in ID., *Momenti e figure del diritto agrario tra Novecento e nuovo millennio*, Bari, 2024, pp. 321 ss.; ID., *La sostenibilità ambientale nelle filiere agro-alimentari tra diritto agrario e diritto alimentare: considerazioni introduttive*, in *Riv. dir. agr.*, 2024, n. 1, pp. 241 ss.; v. anche S. BARONTINI, A. PIETTA, M. SETTURA, *Le dimensioni dell’agricoltura sostenibile*, in *Equilibri*, n. 1, 2020, pp. 88 ss.; N. LUCIFERO, *La sostenibilità nel sistema della filiera agroalimentare: questioni giuridiche e problemi interpretativi legati alla sua conformazione ai paradigmi dello sviluppo sostenibile*, in S. MASINI, V. RUBINO (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari, 2021, pp. 109 ss.; G. SPOTO, *Cibo, persona e diritti*, Torino, 2021, pp. 47 ss., pp. 188 ss.; B. BORRILLO, *La sostenibilità alimentare nel prisma del diritto civile*, in www.giustiziacivile.com, n. 5, 2022, pp. 1 ss.; P. BORGHI, “La” sostenibilità e “le” sostenibilità. L’UE, la sicurezza alimentare e il senso di un sistema agroalimentare più sostenibile, in F. ROSSI DAL POZZO, V. RUBINO (a cura di), *La sicurezza alimentare tra crisi internazionali e nuovi modelli economici*, Bari, 2023, pp. 245 ss.; S. PITTO, *Tutela ambientale e sostenibilità dei sistemi alimentari. Una comparazione tra possibili soluzioni normative*, in DPCE online, 2023, pp. 723 ss.; M.C. RIZZUTO, *L’impresa agricola tra “sostenibilità” e “sicurezza”*, in www.orizzontideldirittocommerciale.it, 27 maggio 2023, pp. 1 ss.

³ Cfr. M.G. LUCIA, *Prologo. Il concetto di sostenibilità: una visione di sintesi*, in

usarono pratiche sostenibili per oltre 3000 anni, mentre la letteratura tradizionale indiana e quella cinese di origine confuciana traboccano di riferimenti alla tutela ambientale⁴. I Maya, a loro volta, secondo un illuminante studio di due antropologi latino-americani⁵, praticarono in America centrale un'agricoltura diffusa e sostenibile per 4000 anni, senza mai denudare il paesaggio. Impresa realizzata proprio grazie a una interdipendenza urbano-rurale sostenibile e a una visione del mondo cosmocentrica, ossia una "cosmologia della conservazione", o esistenza integrata, nella quale persone, animali, piante, fiumi, pietre, nuvole, ecc. svolgono tutti un ruolo nel conservare il pianeta.

Ma è agli albori del XVIII secolo che fu coniato il termine *Nachhaltigkeit* ("sostenibilità") da Hans Carl von Carlowitz, amministratore minerario della corte di Sassonia, il quale, preoccupato dalla scarsità di legname, pubblicò a Lipsia nel 1713 un Trattato di *Sylvicultura oeconomica*⁶, dove, criticando le decisioni finalizzate al profitto a breve termine, che mettevano in pericolo le foreste, chiedeva interventi sostenibili, tali da preservare il patrimonio naturale a favore delle generazioni presenti e future. Un autentico precursore, che identificava già i tre pilastri della sostenibilità: ambiente, economia, giustizia sociale; offriva soluzioni e linee guida sulla conservazione, manutenzione e tutela dei boschi e della loro biodiversità; sosteneva consumi attenti e

EAD., S. DUGLIO, P. LAZZARINI (a cura di), *Verso un'economia della sostenibilità. Lo scenario e le sfide*, Milano, 2018, p. 9; M. GOLDONI, *Sostenibilità, agricoltura, riforma della PAC post 2020*, in S. MASINI, V. RUBINO (a cura di), *op. cit.*, pp. XI ss., spec. p. XV; F. TEMPESTA, *Elogio alla sostenibilità sociale*, in *Corporate Governance*, n. straordinario, 2025, pp. 161 ss.

⁴ Per indicazioni sulla sensibilità confuciana verso la conservazione dell'ambiente naturale e la simbiosi o armonia tra uomo e natura, v. M. PENNASILICO, *Il "principio verde" nel nuovo codice civile cinese: greenwashing di Stato o simbolo di "civiltà ecologica"?*, in *Rass. dir. civ.*, 2024, pp. 505 ss., spec. pp. 528 ss.

⁵ L.J. LUCERO, J. GONZÁLEZ CRUZ, *Reconceptualizing Urbanism: Insights From Maya Cosmology*, in *Front. Sustain. Cities*, n. 2, 2020, pp. 1 ss.; v. anche M.G. ARZATE SANTILLAN, *Ancient Maya Sustainability: A Review of Past Data*, Las Vegas, 2019, pp. 1 ss.

⁶ H.C. VON CARLOWITZ, *Sylvicultura oeconomica, oder Haußwirthbliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht*, Leipzig, 1713.

frugali; raccomandava il risparmio del legname e l'uso di materiali alternativi, come la torba, per il riscaldamento delle case⁷.

Eppure, è soltanto nel XX secolo, con il discorso pronunciato da Indira Gandhi alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenuta a Stoccolma nel 1972, che il Primo Ministro indiano pose una domanda cruciale: «La povertà e il bisogno non sono le peggiori forme di inquinamento?»⁸. Si apriva, così, una visione nuova, che acquistava finalmente consapevolezza del legame indissolubile tra il disagio economico-sociale e le aggressioni agli ecosistemi, tra la sostenibilità ambientale e i diritti umani. Visione, questa, che «arricchiva l'analisi allora corrente del problema ambientale che, banalmente, si limitava agli ovvii legami fra industrializzazione, ricchezza ed inquinamento»⁹. E sarà il celebre Rapporto Brundtland, commissionato dalle Nazioni Unite nel 1987, a invocare la sostenibilità, affinché lo sviluppo soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni¹⁰.

⁷ Sull'origine del termine "sostenibilità", si veda K. BOSSELMANN, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, Aldershot, 2008, pp. 9 ss.; v. anche K. BARTENSTEIN, *Les origines du concept de développement durable*, in *Rev. jur. environ.*, n. 3, 2005, pp. 289 ss., spec. pp. 293 ss.; B. MARQUARDT, *Historia de la sostenibilidad. Un concepto medioambiental en la historia de Europa central (1000-2006)*, in *Historia Crítica*, 2006, pp. 172 ss. (disponibile in www.scielo.org.co); U. GROBER, *Deep roots. A conceptual history of 'sustainable development' (Nachhaltigkeit)*, Berlin, 2007, spec. pp. 16 ss. (disponibile in www.econstor.eu); ID., *Sustainability. A Cultural History*, en. traslation by R. Cunningham, Totnes, 2012; M. BRIGHTMAN, J. LEWIS, *Introduction*, in IDD. (eds.), *The Anthropology of Sustainability. Beyond Development and Progress*, New York, 2017, pp. 1 ss.; J.L. CARADONNA (ed.), *The Routledge Handbook of the History of Sustainability*, Abingdon-New York, 2018; B. PURVIS, Y. MAO, D. ROBINSON, *Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins*, in *Sustain. Sc.*, 2019, pp. 681 ss.; I. TANI, *Brevi riflessioni sul significato della sostenibilità tra origini storiche, elaborazioni giuridiche e prospettive filosofiche*, in G. IORIO, G. BEVIVINO, A. SEMPRINI (a cura di), *Profili privatistici della sostenibilità*, Torino, 2025, pp. 41 ss.

⁸ I. GANDHI, *Man and his World*, in EAD., *On Peoples and Problems*, II ed., Hodder-Stoughton, London, 1983, pp. 91 ss.; sul punto, v. J. RAMESH, *Poverty Is the Greatest Polluter: Remembering Indira Gandhi's Stirring Speech in Stockholm*, in www.thewire.in, 19 novembre 2018.

⁹ G. MASTROJENI, *L'ecorivoluzione necessaria*, Napoli, 2008, p. 64.

¹⁰ «Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to

È evidente, allora, che, sul piano descrittivo, il concetto di sostenibilità, nelle sue varie declinazioni, muta contenuto secondo il contesto di riferimento¹¹, ma indica comunque la ricerca di una condizione durevole, sia pure variabile, di equilibrio tra i bisogni da soddisfare e i limiti da rispettare¹², in una dimensione dinamica di circolarità, effetti-

meet their own needs»: così il Brundtland Report, *Our Common Future* (disponibile in www.sustainabledevelopment.un.org; trad. it., *Il futuro di noi tutti. Rapporto della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo*, con Prefazione di G. RUFFOLO, Milano, 1988), indicato, solitamente, con il nome della coordinatrice Gro Harlem Brundtland. La più ampia indagine sui lavori della Commissione è dovuta a I. BOROWY, *Defining Sustainable Development for Our Common Future. A History of the World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission)*, London-New York, 2014.

¹¹ La sostenibilità – nota L. VALERA, *La sostenibilità: un concetto da chiarire*, in *Econ. dir. agroalim.*, 2012, pp. 39 ss., spec. p. 42 – si presenta come un *principio*, ossia un'indicazione generale di comportamento, modellabile secondo i contesti e gli interessi. In particolare, il richiamo all'ecosistema, «quale contesto nel quale trova svolgimento il nerbo portante della sostenibilità», è divenuto riferimento costante nell'ordinamento italo-europeo. Cfr. E. CATERINI, *La 'sostenibilità' nell'esperienza giuridica contemporanea. In occasione della discussione svoltasi nell'Ateneo barese*, in D. A. BENÍTEZ, C. FAVA (a cura di), *Sostenibilità: sfida o presupposto?*, Milano, 2019, pp. 77 ss., spec. p. 84, nota 14. Nella logica dello «sviluppo sostenibile», basato su «un'economia sociale di mercato fortemente competitiva» (art. 3, § 3, comma 1, TUE), la sostenibilità «individua la situazione sociale che coniuga lo sviluppo economico con il rispetto del contesto nel quale si disloca e ciò grazie alle politiche volte al risparmio energetico, alla misurazione dell'impatto del progresso economico sull'ambiente, alla creazione di posti di lavoro e alla correlata riduzione della povertà». Così, S. MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, IV ed., Torino, 2020, p. 145.

¹² Un equilibrio, quindi, dinamico: «Ogni ecosistema, infatti, nel suo stato naturale, consegue un equilibrio dinamico che ne garantisce, nel tempo, la sopravvivenza e quindi la sostenibilità». Così, P. CARRABBA, L.M. PADOVANI, A.A. SCUDERI, *Ambiente e sostenibilità*, in G. BORRELLI (a cura di), *La sostenibilità ambientale. Un manuale per prendere buone decisioni*, Roma, 2015, p. 45 (disponibile in www.pubblicazioni.enea.it); v. anche V. DI CAPUA, *L'autorizzazione integrata ambientale. Verso una tutela sistemica dell'ambiente*, Napoli, 2020, pp. 16 e 269. Allude alla sostenibilità come «equilibrio fra interessi del singolo ed interessi presenti e futuri della collettività», A. LASSO, *Sostenibilità sociale e diritti fondamentali della persona*, in D.A. BENÍTEZ, C. FAVA (a cura di), *op. cit.*, pp. 91 ss., spec. p. 101, secondo la quale la sostenibilità «implica la necessità di trovare soluzioni di equilibrio in presenza di più pretese in competizione» (p. 96); intende la sostenibilità come ricerca di punti di mediazione e di equilibrio, G. CORDINI, *Crisi dello stato sociale e sostenibilità ambientale*,

vità e relazionalità intergenerazionale¹³. Pressante, infatti, è la necessità di «rendere la sostenibilità effettivamente tale, quindi di definire strumenti e concetti tali da distinguere le azioni sostenibili da quelle falsamente sostenibili»¹⁴, così da attuare una “giusta” sostenibilità¹⁵.

in A. LUISE, A. POSTIGLIONE, G. CORDINI (a cura di), *Clima biodiversità e territorio italiano*, Roma, 2017, pp. 32 ss., spec. p. 37; richiama, al riguardo, il principio di proporzionalità, sì che «il legislatore, realisticamente, non richiede un “azzeramento” degli effetti delle attività umane sull’ambiente, ma, appunto, un equilibrio», S. VERNILE, *Dall’economia circolare al principio di circolarità. Una lettura giuridica nel solco dell’art. 9 Cost.*, Torino, 2024, p. 236, nota 12. Paradigmatico del nesso tra sostenibilità ed equilibrio è il disposto dell’art. 3, § 3, TUE, là dove afferma che l’Unione si adopera «per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi».

¹³ In tal senso, M. PENNASILICO, *Recensione* a E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli, 2018, in *Rass. dir. civ.*, 2018, pp. 1511 ss., spec. p. 1512; ID., *La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 3, 2020, pp. 4 ss., spec. p. 10. In definitiva, «l’obiettivo fondamentale della sostenibilità è quello di assicurare, pur nella dinamicità dello sviluppo, un equilibrio tra il benessere umano e lo stato delle risorse richieste per ottenere siffatto benessere». Così, A. JANNARELLI, *Il diritto agrario del nuovo millennio tra food safety, food security e sustainable agriculture*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2018, pp. 511 ss., spec. p. 552.

¹⁴ E. SCATTOLA, *Sostenibilità e sviluppo sostenibile. Evoluzione del concetto*, in *Munich Personal RePEc Archive*, 2010, pp. 1 ss., spec. p. 3. Sul contrasto ai fenomeni di *green* e *social washing*, al fine di promuovere la protezione dei diritti umani e la tutela dell’ambiente, v. A. FREGUGLIA, *Social washing e schiavitù moderna: il lato oscuro della corsa alla sostenibilità*, in *Corporate Governance*, n. straord., 2025, pp. 195 ss.

¹⁵ Il concetto di “sostenibilità giusta” (*just sustainability*) presuppone che in una società effettivamente sostenibile il soddisfacimento dei bisogni sociali e un livello adeguato di benessere e di opportunità economiche siano necessariamente commisurati ai limiti ambientali imposti dalla possibilità degli ecosistemi di supportarli. Riflette su come l’ideale della sostenibilità possa essere ripensato, in termini di “sostenibilità giusta”, per promuovere pratiche redistributive, partecipative e democratiche, J. AGYEMAN, *Sustainable Communities and the Challenge of Environmental Justice*, New York-London, 2005; ID., *Introducing Just Sustainabilities: Policy, Planning, and Practice*, London-New York, 2013. Sul nesso tra sostenibilità, equilibrio e giustizia, v. M. PENNASILICO, *Emergenza e ambiente nell’epoca pandemica. Verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in *Giust. civ.*, 2021, pp. 495 ss., spec. p. 502; ID., *La transizione*, cit., pp. 49 ss., nonché E. CATERINI, *L’intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile*, Napoli, 2020, pp. 112 ss., il quale nota co-

La pluridimensionalità della nozione di sostenibilità, ancor più articolata nei *Sustainable Development Goals* (SDGs), individuati dall'Agenda 2030¹⁶, è confermata dal *Green Deal* europeo, che si riferisce a quattro pilastri o assi portanti dello sviluppo sostenibile: ambiente, produttività, equità e stabilità macroeconomica¹⁷; nonché dalla Carta

me lo sviluppo sostenibile insegua una crescita equilibrata, rispettosa cioè dell'egualianza e della giustizia. Analizza come le aziende possano ripensare il loro rapporto con la sostenibilità per promuovere inclusività, equità e affrontare le sfide della transizione energetica ed ecologica, C. NIZZA, *La sostenibilità per una transizione giusta: il ruolo delle aziende nel generare impatto positivo*, in *Corporate Governance*, n. straord., 2025, pp. 241 ss.

¹⁶ L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma di azione globale, adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite con la risoluzione 70/1 del 15 settembre 2015 (disponibile in www.unric.org). Essa, in quanto sottoscritta anche dal nostro Paese, rientra tra gli obblighi internazionali cui si riferisce l'art. 117 Cost., sì che «i suoi obiettivi e i suoi target sono diventati obiettivi e finalità anche della legislazione nazionale». Così, F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Torino, 2023, p. 73. Per un'analisi organica dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, v. W. LEAL FILHO (dir.), *Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*, Berlin, 2020; S.O. IDOWU-R. SCHMIDPETER, L. ZU (eds), *The Future of the UN Sustainable Development Goals. Business Perspectives for Global Development in 2030*, Cham, 2020. Sulla sperimentazione e applicazione dei SDGs nel sistema agroalimentare, v. M.P. GENESIN, *Sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e politiche dell'Unione europea nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030*, in I. ZUANAZZI, L. BATTAGLINI (a cura di), *Religioni e sviluppo sostenibile*, Torino, 2021, pp. 49 ss.; I. CANFORA, *Agenda 2030, agricoltura e alimentazione*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, II ed., Milano, 2024, pp. 25 ss.

¹⁷ Cfr. COM(2019) 650 final, Bruxelles, 17 dicembre 2019, «Strategia annuale di crescita sostenibile 2020», pp. 1 e 4; COM(2020) 575 final, Bruxelles, 17 settembre 2020, «Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021», in www.eur-lex.europa.eu, p. 2; sul punto, v. F. FERRARO, *L'evoluzione della politica ambientale dell'Unione: effetto Bruxelles, nuovi obiettivi e vecchi limiti*, in *Riv. giur. amb.*, 2021, pp. 777 ss. Intravede nell'*European Green Deal* una nuova e fondamentale stagione per lo sviluppo del diritto agrario, «destinata ad incidere in profondità su alcuni paradigmi della nostra comune riflessione e che dunque si preannuncia di rilievo strategico per la stessa ricerca agraristica che voglia essere all'altezza dei tempi», A. JANNARELLI, *Agricoltura sostenibile e nuova PAC: problemi e prospettive*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2020, p. 23; v. anche M. ALABRESE, *Le sfide sociali dell'agricoltura: la transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili*, in A. DI LAURO, G. STRAMBI (a cura di), *Le funzioni sociali dell'agricoltura*, Pisa, 2020, pp. 75 ss.; P. LATTANZI, *La transizione verso un sistema*

sulle bonifiche sostenibili del 4 giugno 2020, secondo la quale l'azione di risanamento deve contemperare una pluralità di esigenze e interessi (ambientali, sociali, economici, temporali, sanitari ed etici): la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dei cittadini, il rispetto della vita privata e familiare, la difesa della legalità contro le ecomafie, il rilancio economico delle comunità e la promozione di uno stile di vita ecosostenibile, che scongiuri il rischio del reiterarsi dei comportamenti dannosi¹⁸. Al punto da proporsi un approccio olistico e transdisciplinare alla sostenibilità, considerando fuorviante un concetto di sostenibilità basato sui soli tre pilastri di ambiente, economia e società¹⁹.

La sostenibilità è, dunque, in grado di coniugare e indirizzare un insieme di fenomeni, coinvolgendo la totalità dei meccanismi di funzionamento della comunità di riferimento e permettendo, così, di valu-

alimentare sostenibile nel Green Deal, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *op. cit.*, pp. 29 ss.

¹⁸ Cfr. A.F. URICCHIO, *Le bonifiche sostenibili nella nuova Carta di principi presentata dal Ministro all'ambiente*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 3, 2020, pp. 525 ss., nonché M.A. CIOCIA, *La sostenibilità ambientale in epoca pandemica*, Milano, 2020, pp. 57 ss. Valorizza almeno tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale e umana, M. MAGATTI, *Cambio di paradigma. Uscire dalla crisi pensando il futuro*, Milano, 2017.

¹⁹ In tal senso, F. EKARDT, *Sustainability. Transformation, Governance, Ethics, Law*, Cham, 2020, pp. 1 ss.; e per una "valutazione olistica" di sostenibilità, v. anche M. MONTINI, *Investimenti internazionali, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, Milano, 2015, pp. 288 ss. Sulle varie estensioni del concetto, «entropico e caotico», di sostenibilità, v. R. FAZIOLI, *Obiettivo sostenibilità. Il difficile cammino della transizione energetica*, Roma, 2021, pp. 132 ss., nonché E. FREDIANI, *Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile*, in *Dir. econ.*, n. 1, 2015, pp. 49 ss. Reputa che il concetto di sostenibilità possa prescindere dalla triade ESG, per riportare al centro dell'interesse il "sociale", che ricomprende ogni fenomeno attinente all'essere umano e alla sua felicità in termini di salute e benessere, G. BARBARA, *Sustainability with a capital "s" and the need to look beyond the acronym ESG*, in *Corporate Governance*, n. straord., 2025, pp. 15 ss.; v. anche A. SCHIOPPI, F. TEMPESTA, G. BATTAGLIA, *Verso una Tassonomia Sociale Europea: classificazione delle attività sociosostenibili e leva strategica per l'attuazione delle politiche sociali*, ivi, p. 147 ss., a commento della proposta di Regolamento UE sulla Tassonomia Sociale, presentata alla Camera dei deputati l'11 dicembre 2024, al fine di fornire un quadro normativo adeguato a identificare, misurare e valorizzare le attività che possano attuare il c.d. *Human & Social Deal*, «assicurando che i fondi destinati siano allocati in modo trasparente ed efficace, in linea con gli obiettivi di sostenibilità sociale europei» (p. 151).

tare elementi diversi e apparentemente distanti della medesima società. In tal senso, la sostenibilità è lo specchio fedele della società, che può dirsi giusta, equa, solidale, inclusiva, soltanto se effettivamente sostenibile. La crescita di una società sostenibile è una crescita non già materiale e quantitativa, bensì culturale e qualitativa²⁰, che esalta, cioè, la consapevolezza critica, il capitale sociale e ambientale, l'uso ragionevole e responsabile delle risorse naturali, il senso civico, l'impegno per il bene comune, la partecipazione attiva e la *governance* democratica²¹.

2. La nozione prescrittiva di “sostenibilità”: il principio indeterminato dello sviluppo sostenibile e la conformazione ecologica della costituzione economica europea

La nozione *descrittiva* di sostenibilità – che, nella sua ambivalenza, rinvia sia all'idea di conservazione e durata di un bene d'interesse collettivo, sia all'idea di sostegno e assunzione di responsabilità da parte di una pluralità di soggetti²² – trova la sua traduzione *prescrittiva* nel principio europeo dello sviluppo sostenibile (artt. 3 e 21 TUE, 11 TFUE, 37 Carta UE)²³, che ispira anche il nostro codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, d'ora in poi c.a.), là dove prescrive, all'art. 3-*quater*, comma 1, che: «Ogni attività umana giuridicamente rilevante

²⁰ Invita a percorrere «opzioni interpretative volte ad identificare soluzioni “generative”, ossia capaci di creare relazioni qualitative più coerenti con la sostenibilità anche transgenerazionale delle istituzioni sociali», U. MATTEI, *I diritti reali*, vol. II, *La proprietà*, II ed., in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Milano, 2015, pp. 52 ss.

²¹ In tal senso, M. PENNASILICO, *La “sostenibilità ambientale”*, cit., p. 11.

²² Sul punto, v. P.B. HELZEL, *Principio di sostenibilità e generazioni future: limiti e controversie*, in D.A. BENÍTEZ, C. FAVA (a cura di), *Sostenibilità*, cit., pp. 25 ss., spec. p. 28.

²³ Per gli impegni dell'UE in tema di sostenibilità, v. COM(2016) 739, «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea a favore della sostenibilità», e COM(2019) 22, «Documento di riflessione. Verso un'Europa sostenibile entro il 2030». La politica commerciale dell'UE, illustrata in COM(2015) 497, «Commercio per tutti. Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile», appoggia (in conformità all'art. 3, § 5, TUE) lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo, puntando in particolare sul nesso tra commercio, sviluppo, diritti umani e buona *governance*.

(...) deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future»²⁴. Sotto questo profilo, «spetterà al diritto riempire di contenuti concreti la “sostenibilità” atteso che questa, in definitiva, non può che essere la risultante della valutazione di tutti gli interessi in gioco e delle aspettative tanto dei soggetti presenti, quanto delle future generazioni»²⁵.

Si tratta, tuttavia, di una nozione indeterminata e abusata, compromessa tanto dall'ambiguità intrinseca del concetto di “sviluppo sostenibile”, che postula una tensione costante verso un maggiore benes-

²⁴ Ancora sul piano interno, il legislatore ha dato attuazione all'Agenda 2030 mediante la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, ai sensi dell'art. 34 c.a., come modificato dall'art. 3, l. n. 221/2015), la quale mira a garantire l'integrazione del modello dello sviluppo sostenibile nelle politiche, piani e progetti nazionali, regionali e comunali, che a loro volta dovranno essere coordinati con le strategie internazionali ed europee. Il punto sull'attuazione in Italia della vasta gamma di obiettivi economici, sociali, ambientali e istituzionali contenuti nell'Agenda 2030 è fatto dall'ASviS, nel Rapporto 2024, *Alle radici della sostenibilità. I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile* (aggiornato al 10 dicembre 2024 e disponibile in www.asvis.it).

²⁵ Così, A. JANNARELLI, *Cibo e diritti*, cit., p. 184. Sulla dimensione giuridica della sostenibilità, v. anche C. CACCAVALE, *Per un diritto sostenibile*, in G. CONTE, M. PALAZZO (a cura di), *Crisi della legge e produzione privata del diritto*, in *Bibl. fond. it. not.*, n. 2, 2018, pp. 241 ss.; E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile*, cit., spec. p. 148, ove la sostenibilità del diritto è intesa come «clausola generale e canone ermeneutico insieme»; G. PERLINGIERI, «Sostenibilità», *ordinamento giuridico e «retorica dei diritti»*. *A margine di un recente libro*, in *Foro nap.*, 2020, pp. 101 ss.; M. MONTINI, *I fondamenti giuridici della sostenibilità*, in E. GIOVANNINI, A. RICCABONI (a cura di), *Agenda 2030. Un viaggio attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile*, Roma, 2021, pp. 352 ss. (disponibile sui siti www.asvis.it e www.santachiaralab.unisi.it); M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 66 ss.; N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, pp. 209 ss., il quale reputa improprio qualificare la sostenibilità come clausola generale, «posto che le clausole generali sono pur sempre riconducibili ad uno spazio aperto dal legislatore, laddove invece la sostenibilità, al pari della ragionevolezza, appare come un canone ermeneutico imprescindibile dalla cui applicazione dipende la legittimità stessa del precetto e del relativo procedimento applicativo» (p. 221). Per un'analisi interdisciplinare della complessa interazione tra diritto e sostenibilità, v. M. PIERACCINI, T. NOVITZ (eds), *Legal Perspectives on Sustainability*, Bristol, 2020.

sere, ma pone un limite di sostenibilità allo sviluppo, esponendosi al contraddittorio “romanticismo” dell’altro concetto che esso presuppone, quello di “generazioni future”²⁶, giacché richiederebbe l’individuazione anticipata dei bisogni e delle aspirazioni delle generazioni venture con il metro di valutazione delle generazioni presenti²⁷; quanto da un approccio mercantilistico, che vede nello sviluppo il valore primario e nell’ambiente un mero *limite esterno*, ancillare alla crescita o, al più, in una relazione di mera compatibilità con lo sviluppo economico, com’è tipico della logica della c.d. *green economy*²⁸.

²⁶ In tal senso, G. DI PLINIO, *Aree protette vent’anni dopo. L’inattuazione “profonda” della legge n. 394/1991*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 3, 2011, pp. 29 ss., spec. p. 54.

²⁷ Cfr. M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto*, in *Pers. e merc.*, 2015, pp. 37 ss., spec. p. 38; F. GIGLIONI, *La sostenibilità ambientale come vincolo giuridico per la rigenerazione urbana*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1, 2020, pp. 16 ss., spec. p. 36; I. INGRAVALLO, *La dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile: osservazioni critiche*, in D. CATERINO, I. INGRAVALLO (a cura di), *L’impresa sostenibile. Alla prova del dialogo dei saperi*, Lecce, 2020, pp. 397 ss., il quale, chiedendosi «se non sia giunto il tempo di abbandonare questo concetto, al fine di rilanciare l’impegno della comunità internazionale a favore dell’ambiente» (p. 399), conclude che lo sviluppo sostenibile, da «elemento propulsore del diritto internazionale dell’ambiente, ne è divenuto un freno, trasformandosi in uno *slogan* buono in ogni circostanza, per coprire ogni posizione politica avanzata dagli Stati e per riempire innumerevoli documenti, senza però riuscire più a far progredire il diritto internazionale ambientale» (p. 406); ID., *Lineamenti del nuovo diritto internazionale dello sviluppo sostenibile*, in A. BUONFRATE, A.F. URICCHIO (a cura di), *Trattato breve*, cit., pp. 275 ss., spec. pp. 297 ss. Considera la costruzione di diritti in capo alle generazioni future «una finzione affatto inconsistente», sì che «nessuno può farsi legittimamente portavoce dei presunti diritti di queste ultime per affermare opzioni proprie», F. RIMOLI, *Sulla retorica dei diritti*, Modena, 2018, pp. 51 e 52.

²⁸ Sull’emersione dell’interesse alla tutela dell’ambiente come limite alle attività economiche, si veda, anche per ulteriori indicazioni, O.M. PALLOTTA, *L’ambiente come limite alla libertà di iniziativa economica*, Milano, 2024, spec. pp. 142 ss. Quanto alla strumentalità della *green economy* allo sviluppo sostenibile, che contribuisce, peraltro, a riversare sul primo concetto le ambiguità e incertezze che investono il secondo, v. A. MOLITERNI, *La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 2, 2020, pp. 32 ss. *Tranchant*, in merito, il giudizio formulato da U. MATTEI, *I beni comuni fra economia, diritto e filosofia*, in *Spazio filosofico*, 2013, pp. 111 ss., spec. p. 112: «Un’idea fondamentalmente truffaldina di “green economy” capace di garantire sviluppo sostenibile serve da foglia di fico di uno sfruttamento dell’uomo e della natura sempre più intenso e scientifico nell’attuale struttu-

Sennonché, la rilevanza degli interessi non patrimoniali della persona nella disciplina dei mercati trova puntuale riconoscimento non soltanto nel novellato art. 41, comma 2, della Costituzione italiana, volto a garantire che l'iniziativa economica privata non si svolga «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», ma anche nel TFUE, che all'art. 169, § 1, individua tra i propri obiettivi l'elevata protezione dei consumatori non già sotto il solo profilo economico, bensì con riguardo ad altri valori, quali la salute e la sicurezza²⁹. Il rispetto dei valori identificativi dell'ordinamento italo-europeo deve coniugarsi, pertanto, con un sistema economico sostenibile, che favorisca non tanto la produzione e la crescita in sé, quanto piuttosto il progresso sociale, l'uso «accorto e razionale» delle risorse naturali, anche nell'interesse delle generazioni future (art. 9, comma 3, Cost.), e, dunque, il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, comma 2, Cost.) nella coesistente dimensione ecologica (artt. 9, 41 e 117 Cost.)³⁰.

Del resto, se si guarda all'impatto del *Green Deal* europeo e del *Next Generation EU* sulla costituzione economica europea, si assiste a un processo di trasformazione economica, etica, sociale e ambientale, che si spinge ben oltre il sistema economico capitalistico o neoliberale, per realizzare un nuovo modello di società sostenibile e di *Green* (o *Circular*) *Industrial Policy*, volto a guidare le aziende verso scelte coerenti con gli obiettivi cogenti di decarbonizzazione³¹. Un autentico processo di «conformazione ecologica» della costituzione economica europea, che trova riscontro nelle varie strategie ecologiche del *Green*

razione del capitalismo cognitivo».

²⁹ Sul punto, v. T. PERILLO, *Dal consumatore «debole» al consumatore «attivo»: itinerari della «conversione ecologica»*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4, 2022, pp. 391 ss.; EAD., *Dal consumatore «debole» al consumatore «attivo»*, in A. BUONFRATE, A.F. URICCHIO (a cura di), *Trattato breve*, cit., pp. 417 ss. Sulla sostenibilità nella tutela del consumatore e del mercato, v. anche R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Napoli, 2024, pp. 69 ss.

³⁰ In tal senso, si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, a M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., pp. 129 ss.; ID., *Ambiente e iniziativa economica: quale «bilanciamento»?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, pp. 48 ss., spec. p. 60.

³¹ Cfr. E. BRUTI LIBERATI, *Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance*, in *Dir. pubbl.*, 2021, pp. 415 ss.

Deal in tema di neutralità climatica, economia circolare, protezione della biodiversità e della integrità degli ecosistemi³², ed è suggellato dal

³² Cfr. E. CHITI, *Verso una sostenibilità plurale? La forza trasformatrice del Green Deal e la direzione del cambiamento giuridico*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 3, 2021, pp. 130 ss., il quale argomenta il passaggio dall'impianto *quantitativo* dello sviluppo sostenibile alla diversa logica *qualitativa* della "primazia ecologica"; ID., In motu. *L'Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, 2022, pp. 183 ss.; ID., *Managing the ecological transition of the EU: The European Green Deal as a regulatory process*, in *Common Market L. Rev.*, n. 1, 2022, pp. 19 ss.; ID., *Oltre la disciplina dei mercati: la sostenibilità degli ecosistemi e la sua rilevanza nel Green Deal europeo*, in *Riv. regol. merc.*, 2022, pp. 468 ss.; ID., *Le conseguenze della strategia: la ridefinizione della costituzione economica europea*, in D. BEVILACQUA, E. CHITI, *Green Deal. Come costruire una nuova Europa*, Bologna, 2024, pp. 107 ss.; M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la "sostenibilità"*, in *Pers. e merc.*, 2021, pp. 711 ss., spec. pp. 714 ss.; ID., *Ambiente e iniziativa economica*, cit., pp. 77 ss.; F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico*, cit., pp. 79 ss., il quale auspica una vera e propria riscrittura dei trattati europei (TUE e TFUE), nei quali manca ancora una norma, come quella dell'art. 41, comma 3, Cost., che stabilisca esplicitamente «il (possibile) vincolo di conformazione dell'economia e della produzione alle finalità ambientali» (p. 128); R. RAMETTA, *"Utilità sociale e autonomia privata": l'insegnamento di un Maestro*, in *Pers. e merc.*, 2023, pp. 437 ss.; O.M. PALLOTTA, *Transizione ecologica e Costituzione economica nella dimensione nazionale ed europea: convergenze e divergenze*, in M. BARONE, O.M. PALLOTTA (a cura di), *La nuova fase dell'integrazione europea. Stato e società alla prova del Next Generation EU*, Napoli, 2024, pp. 251 ss. Sulla nuova stagione della regolazione europea, orientata alla costruzione di un mercato unico sostenibile, che esalta la conformazione ecologica dell'autonomia negoziale, v. anche A. JANNARELLI, *Principi ambientali e conformazione dell'autonomia negoziale: considerazioni generali*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, pp. 19 ss.; B. CELATI, *L'intervento pubblico per la riconversione ecologica dell'economia. Modelli, strumenti e prospettive giuridiche*, Milano, 2021, spec. pp. 20 ss., pp. 49 ss.; D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, in *Pers. e merc.*, 2021, pp. 189 ss., spec. pp. 195 ss.; ID., *La sostenibilità dei rimedi consumeristici nella direttiva 711/2019/UE e oltre*, in *Actual. jur. iberoam.*, n. 16, 2022, pp. 354 ss.; G. VETTORI, *Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile*, IV ed., Milano, 2021, pp. 1 ss.; F. DEGL'INNOCENTI, *Verso un'autonomia contrattuale sostenibile. Profili regolatori europei delle catene globali del valore*, Pisa, 2024, pp. 13 ss.; L. MEZZASOMA, G. BERTI DE MARINIS, *Rilettura del diritto dei rapporti economici in chiave ambientale e sociale: mercato, persona, diritto e sostenibilità*, in IDD. (a cura di), *Diritto dell'economia e sviluppo sostenibile*, Napoli, 2024, pp. XIII ss.; M. PENNASILICO, *Contratto e sostenibilità ambientale: la conformazione ecologica dell'autonomia negoziale*, in

principio eurounitario *Do No Significant Harm* (DNSH)³³, che ispira il *Next Generation EU* e il PNRR nazionale³⁴, ossia non sostenere o svol-

Rass. dir. civ., 2024, pp. 1354 ss.; D. RUSSO, *Sulla conformazione ecologica del contratto*, ivi, 2024, pp. 1483 ss.

³³ Cfr. R. ROTA, *Riflessioni sul principio “do no significant harm” per le valutazioni di ecosostenibilità: prolegomeni per un nuovo diritto climatico-ambientale*, in *www.astrid-online.it*, n. 10, 2021; C. DE VICENTINI, *Il principio DNSH: due possibili declinazioni*, ivi, n. 2, 2022, che propone una lettura del principio DNSH come leva per gli investimenti portanti del *Green Deal*; ID., *Il principio «non arrecare danno significativo»: un’interpretazione aperta allo sviluppo*, ivi, n. 2, 2024; G.M. CARUSO, *Il principio “do no significant harm”: ambiguità, caratteri e implicazioni di un criterio positivizzato di sostenibilità ambientale*, in *Cittad. eur.*, 2022, pp. 135 ss.; F. SPERA, *Da valutazione “non arrecare un danno significativo” a “principio DNSH”: la codificazione di un nuovo principio europeo e l’impatto di una analisi trasversale rivolto al futuro*, in *I Post di AISDUE*, n. 34, 2022, pp. 739 ss.; U. BARELLI, *Il principio DNSH e il nuovo criterio DNSH*, in *www.rgaonline.it*, n. 47, 2023; F. CUSANO, *Il principio do not significant harm (dnsh) e il fischio del merlo*, in *Munus*, n. 3, 2023, pp. 859 ss.; F. DE LEONARDIS, *op. cit.*, pp. 260 ss.; V. DE SANTIS, *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della Costituzione*, in *Nomos*, n. 1, 2023, pp. 1 ss., spec. pp. 7 ss.; L. DI DOMENICO, *Finanza sostenibile, tassonomia europea e principio DNSH: le novità strategiche dell’Unione e i riflessi in ambito nazionale*, in *DPER online*, n. 1, 2023, pp. 821 ss.; A. BARTOLINI, *Green Deal europeo e il c.d. principio DNSH*, in *Federalismi.it*, n. 15, 2024, pp. 51 ss., il quale reputa che il canone DNSH, applicazione diretta del principio di sostenibilità, sia non tanto un principio, quanto piuttosto un criterio di selezione tra danni significativi; F. DEGL’INNOCENTI, *op. cit.*, pp. 135 ss., la quale nota che il dovere di *do no significant harm* «funge da limite implicito al libero dispiegarsi dell’iniziativa privata»; M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica*, cit., pp. 76 ss.

³⁴ Se fino all’avvento del PNRR la sostenibilità costituiva un’opzione per le imprese, oggi si ha un radicale mutamento di prospettiva, «una svolta in senso ecologista»: «presupposto necessario, sebbene non sufficiente, per rendersi protagonisti del piano è senz’altro l’operare con un “metodo ecologico”», sì che il principio DNSH testimonia «una significativa evoluzione regolamentare per favorire le società ecosostenibili». Così, G. PERCOCO, *La configurazione della sostenibilità ambientale e sociale come vantaggio competitivo per le imprese nel piano nazionale di ripresa e resilienza*, in *Luiss L. Rev.*, n. 2, 2023, pp. 140 ss., spec. p. 144; v. anche A.S. BRUNO, *Il PNRR e il principio del Do Not Significant Harm (DNSH) davanti alle sfide territoriali*, in *Federalismi.it*, n. 8, 2022, pp. 1 ss.; M. CHIERICI, *Il principio DNSH: tra PNRR e Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, in *Luiss L. Rev.*, n. 2, 2023, pp. 9 ss.; M. COZZIO, *PNRR, Appalti pubblici e applicazione del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cosiddetto DNSH)*, in *Riv. trim. app.*, 2023, pp. 365 ss.; D. FOÀ, *Corpora-*

gere attività economiche che arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali³⁵.

3. L'impatto dell'economia circolare sulla sostenibilità ambientale: apporti circolari e responsabilità estesa del produttore nella filiera agroalimentare

In tale processo di conformazione ecologica della costituzione economica europea, determinante è l'apporto dell'economia circolare, che richiede l'abbandono graduale del modello economico lineare, basato sul semplice schema "estrazione-produzione-consumo-smaltimento",

te social e digital responsibility e obiettivi del PNRR: confini e intrecci, in *Luiss L. Rev.*, n. 2, 2023, pp. 64 ss., spec. pp. 72 ss. Per l'applicazione corretta del principio, v. anche la *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente* (cd. DNSH), III ed. aggiornata al 14 maggio 2024 e disponibile in www.rgs.mef.gov.it.

³⁵ Cfr. gli artt. 17 e 25 regolamento (UE) n. 852/2020, c.d. regolamento tassonomia, attinente all'istituzione di un quadro che favorisca gli investimenti ecosostenibili; 2, n. 6, 5, § 2, 18, § 4, lett. d), 19, § 3, lett. d), regolamento (UE) n. 241/2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al processo di conformazione ecologica possono ascrivere, altresì, la direttiva 2022/2464/UE, sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, attuata dal d.lgs. n. 125 del 2024); la direttiva 2019/771/UE, sulla durabilità dei prodotti nei contratti di vendita; il regolamento (UE) n.1781/2024, c.d. *Ecodesign*, relativo alla progettazione ecocompatibile di prodotti più sostenibili, duraturi e riparabili; la direttiva 2024/1799/UE, che promuove la riparazione dei beni anche al di fuori della garanzia legale; la direttiva 2024/825/UE, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela da pratiche sleali, quali il *greenwashing* e l'obsolescenza programmata; la proposta di dir. *Green Claims* sulla fondatezza e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite, adottata dal Consiglio il 17 giugno 2024; il regolamento (UE) n. 1244/2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali; la direttiva 2024/1760/UE, sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*); la direttiva 2024/1275/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia (*Energy Performance of Buildings Directive*, EPBD IV, c.d. direttiva case green).

nel quale ogni prodotto è destinato a giungere al fine vita e il consumatore, in negativo, «usa, logora, esaurisce e distrugge le cose»³⁶.

Nell'ambizioso programma dell'economia circolare, invece, i prodotti dovrebbero conservare il proprio valore aggiunto il più a lungo possibile, restando all'interno del sistema economico anche alla fine del ciclo di vita primario, in modo da essere riutilizzati più volte ai fini produttivi e creare così nuovo valore. Si apprezzano, in tal senso, i rifiuti come (non più esternalità negative, ma) risorse o autentici beni giuridici³⁷, la durezza o estensione del ciclo di vita dei prodotti (che si oppone alla c.d. obsolescenza programmata degli stessi)³⁸, la cultura della riparabilità dei be-

³⁶ N. IRTI, *Figure del nichilismo (il consumatore)*, in ID., *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, 2007, p. 70.

³⁷ Si veda, anche per ulteriori indicazioni, A. JANNARELLI, *L'articolazione delle responsabilità nell'«abbandono dei rifiuti»: a proposito della disciplina giuridica dei rifiuti come non-beni sia in concreto sia in chiave prospettica*, in *Riv. dir. agr.*, n. 2, 2009, pp. 128 ss.; S.G. SIMONE, *La nozione di "rifiuto"*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, pp. 144 ss.; R. LOMBARDI, *Il bene "rifiuto" tra concezione "relazionale" e responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, pp. 841 ss.; ID. (a cura di), *Diritto Rifiuti Impresa. Il ciclo della gestione dei rifiuti nella legalità del diritto dell'ambiente*, Roma, 2017; G. RESTA, *I rifiuti come beni in senso giuridico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2018, pp. 207 ss.; C. FELIZIANI, *I rifiuti come risorse. L'"anello mancante" per un'economia circolare*, in F. DE LEONARDIS (a cura di), *Studi in tema di economia circolare*, Macerata, 2019, pp. 91 ss.; A.C. NAZZARO, *Rifiuti, beni e proprietà nella prospettiva dell'economia circolare*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, pp. 621 ss.; D. IACOVELLI, *Rifiuti e mercato nell'economia circolare*, Torino, 2021, pp. 39 ss.; G. MASTRODONATO, *Nuovi modelli di economia circolare nella gestione dei rifiuti*, in A. BUONFRATE, A.F. URICCHIO (a cura di), *Trattato breve*, cit., pp. 789 ss.; V. CORRIERO, *I problemi civilistici del diritto dell'ambiente*, Napoli, 2024, pp. 77 ss.

³⁸ Per attuare modelli di economia circolare e di consumo sostenibile è necessario garantire la maggiore durabilità dei beni, come indica la direttiva 2019/771/UE, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che ravvisa nella durabilità un requisito negoziale di conformità. Sui rimedi a disposizione dell'acquirente di un bene viziato da difetto di durabilità, con riguardo sia alla compravendita (di diritto comune e consumeristica), sia alla pratica commerciale scorretta dell'obsolescenza programmata, v. D. IMBRUGLIA, *La sostenibilità dei rimedi*, cit., pp. 357 ss.; A. QUARTA, *Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei beni tra vendita e produzione*, in *Contr. impr.*, 2021, pp. 523 ss.; L. TAFARO, *Sostenibilità ambientale, economia circolare e diritto dei cives: nuove prospettive*, in A. BONOMO, L. TAFARO, A.F. URICCHIO (a cura di), *Le nuove frontiere dell'eco-diritto*, Bari, 2021, pp. 21 ss., spec. pp. 43 ss.; S. ZOLEA, *Verso un diritto dell'obsolescenza programmata: ipotesi legislative*,

ni³⁹, la condivisione delle risorse (c.d. *sharing economy*)⁴⁰, l'impiego di materie prime da riciclo⁴¹, la riduzione degli sprechi⁴², l'ausilio della tecno-

novità giurisprudenziali e spunti comparativi, in www.giustiziacivile.com, 12 gennaio 2021; M. D'ONOFRIO, *Obsolescenza programmata: qualificazione giuridica e rimedi alla luce della Direttiva 2019/771 e del diritto interno*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, pp. 516 ss.; EAD., *Il difetto di durabilità del bene*, Napoli, 2023; D.M. MATERA, *Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135-bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019*, in *Riv. dir. priv.*, 2022, pp. 453 ss.; A. MANIACI, *Sostenibilità e tutela del consumatore-acquirente contro l'obsolescenza programmata di beni mobili*, in *EJPLT*, n. 1, 2023, pp. 1 ss.; M. F. TOMMASINI, *L'obsolescenza programmata. I rimedi previsti dall'ordinamento e le prospettive di tutela*, in V. CALABRÒ, M. CALOGERO, D. NOVARESE (a cura di), *"Are you green?". Idee, riflessioni, proposte per il mondo che ci circonda (ieri, oggi e domani)*, Napoli, 2023, pp. 411 ss.; G. MARINO, *Obsolescenza programmata, durabilità dei beni con elementi digitali e tutele del consumatore*, in *Pers. e merc.*, 2024, pp. 157 ss.

³⁹ Cfr. il regolamento (UE) n. 1781/2024 e la direttiva 2024/1799/UE (v., *supra*, nota 35). Sulla riparabilità come requisito di conformità, v. A. FANTINI, *Sostenibilità e regime rimediale nella vendita dei beni di consumo*, in *Actual. jur. iberoam.*, n. 18, 2023, pp. 430 ss., spec. pp. 446 ss.; R. FADDA, *La sostenibilità*, cit., p. 95. La loi francese n° 2020-105 del 10 febbraio 2020, «relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire», ha inserito nel *Code de l'environnement* l'art. L.541-9-2, che introduce l'indice di riparabilità (*indice de réparabilité*), idoneo a informare, tramite etichette, i consumatori circa la possibilità di riparare prodotti elettrici. Dal gennaio 2024, produttori, distributori e venditori fanno riferimento a un indice di sostenibilità (*indice de durabilité*), idoneo a rappresentare le caratteristiche del bene, attinenti all'affidabilità e solidità del prodotto. Sulla rilevanza della nuova legge francese nella regolazione del mercato sostenibile, v. D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile*, cit., p. 203.

⁴⁰ Sulla *sharing economy* (economia della condivisione e dell'accessibilità), v. F. DOOLEY, *Innovazione e governance ai tempi della sharing economy*, Roma, 2015 (disponibile in www.competere.eu); D. DI SABATO, A. LEPORE (a cura di), *Sharing Economy. Profili giuridici*, Napoli, 2018; E.A. ROSSI, *La Sharing economy nel diritto internazionale privato europeo*, Torino, 2019; V. CAPPELLI, *Il mercato dell'energia alla prova della sharing economy*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 2, 2020, pp. 1398 ss.; A. COCCO, *I rapporti contrattuali nell'economia della condivisione*, Napoli, 2020; C. ABATANGELO, G. MARCHETTI (a cura di), *Le sfide per una sharing economy sostenibile. Un dialogo tra Italia e Francia*, Pisa, 2023; G. BAZZONI, *Dall'esclusività all'accesso nella sharing economy*, in *Pers. e merc.*, 2023, pp. 509 ss.

⁴¹ Cfr. R. LOMBARDI, *Il bene "rifiuto"*, cit., pp. 841 ss.; A.C. NAZZARO, *Rifiuti, beni e proprietà*, cit., pp. 625 ss.

⁴² Cfr., soprattutto con riferimento al settore agroalimentare e farmaceutico, D. CERINI, F. LAMARQUE, *Cibo e farmaci non consumati diventano doni, quando possibile*,

logia digitale⁴³ e l'uso di energia da fonti rinnovabili⁴⁴. Un'economia

non rifiuti. Commento a prima lettura della L. 19 agosto 2016, n. 166, in Corr. giur., 2016, pp. 1376 ss.; N. FACCILONGO, G. PELLEGRINI, P. LA SALA, *Economia circolare e scarti nelle filiere agroalimentari: prima indagine esplorativa sullo stato dell'arte*, in *Industria*, 2017, pp. 221 ss.; P. LATTANZI, *Le leggi "antispreco" alimentare. Esperienze nazionali a confronto*, in F. DE LEONARDIS (a cura di), *Studi in tema di economia circolare*, cit., pp. 137 ss.; L. COSTANTINO, *La problematica degli sprechi nella filiera agroalimentare. Profili introduttivi*, Bari, 2018; EAD., *Strumenti giuridici di prevenzione e contrasto dello spreco alimentare nell'esperienza giuridica italiana*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2024, pp. 226 ss.; A.C. NAZZARO, *op. cit.*, pp. 624 ss.; P. F. RIZZI, *L'evoluzione normativa della lotta contro lo spreco alimentare in Francia: il problema della qualità delle donazioni alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2024, pp. 203 ss.

⁴³ Sul supporto dell'innovazione digitale allo sviluppo dell'economia circolare nella filiera agroalimentare, v. M. ALABRESE, A. SABA, *Sistema agroalimentare e Blockchain. Opportunità, punti di debolezza e prospettive*, in *Econ. trentina*, n. 3, 2021, pp. 14 ss., i quali notano come il paradigma dell'Agricoltura 4.0 segni «la dirompenza delle tecnologie nel sistema agroalimentare attraverso quattro fattori chiave: l'aumento nel volume di dati a oggi disponibili, nel potere computazionale e nella connettività; la capacità di analisi dei dati, anche in termini di *business intelligence*, attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale e del *deep learning*; lo sviluppo di nuove forme di interazione uomo-macchina e i risultati ottenuti nel trasferire dati digitali nel mondo fisico e viceversa» (p. 15). In questo scenario, la digitalizzazione, combinata con la tecnologia *blockchain* e gli *smart contracts*, può agevolare le relazioni commerciali tra imprese agroalimentari, «riducendo i costi di transazione, diminuendo la complessità e introducendo un sistema di verifica pienamente trasparente e tracciabile in ogni passaggio della relazione commerciale» (p. 17). Il paradigma dell'Agricoltura 5.0, invece, «spinge questa evoluzione verso una dimensione più umana e inclusiva, introducendo la robotica collaborativa e l'intelligenza artificiale per semplificare i processi e migliorare inoltre il benessere dei lavoratori, degli animali e la qualità della vita delle comunità locali». Così, M.P.F. BOTTONI, *Opportunità e rischi della doppia transizione nel mercato agroalimentare: prime considerazioni*, in L. RUGGERI, S. ZUCCARINO (a cura di), *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità*, Napoli, 2024, pp. 166 ss., spec. p. 174, nota 25. In argomento, v. anche A. JANNARELLI, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2013, pp. 11 ss.; A. TOMMASINI, *La "rivoluzione" tecnologica nell'agroalimentare: algoritmi e innovazione digitale tra rischi e opportunità*, in S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Napoli, 2020, pp. 771 ss.; M. ARISI, *Coltivare la fiducia? Una prospettiva giuridica su dati, blockchain e tracciabilità lungo la filiera agroalimentare*, in *Quad. Riv. dir. alim.*, n. 1, 2023, pp. 56 ss.; I. CANFORA, *Politica Agricola Comune e digitalizzazione del comparto agroalimenta-*

industriale e altamente tecnologica, quindi, ma concettualmente rigenerativa, che riproduce la natura nell'ottimizzare i sistemi mediante i quali opera⁴⁵.

re, ivi, pp. 11 ss.; M. FERRARI, *Digitalizzazione e strutture agricole*, ivi, pp. 46 ss.; ID., *Fattori di produzione, innovazione e distribuzione di valore nella filiera agroalimentare*, Milano, 2023; B. LA PORTA, *Contributo per una visione contemporanea dell'azienda agricola. Tra sostenibilità e sfide del mondo digitale*, Torino, 2023, pp. 72 ss., pp. 144 ss.; G. PISCOTTA TOSINI (a cura di), *La rilevanza della digitalizzazione per un mercato agroalimentare sostenibile*, Palermo, 2023; L. RUSSO, *Il diritto agrario fra innovazione e sostenibilità*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2023, pp. 464 ss.; S. BOLOGNINI, *Disciplinari di sostenibilità e digitalizzazione*, ivi, n. 1, 2024, pp. 3 ss., spec. pp. 65 ss.; P. LATTANZI, *L'agricoltura di precisione: fisionomia, quadro strategico di riferimento e implicazioni giuridiche*, in *Riv. dir. alim.*, n. 2, 2024, pp. 19 ss.; A. SCUDERI, *La digital trasformazione nel sistema agroalimentare*, in G. GUZZARDI (a cura di), *Persona e mercato nella società digitale*, Napoli, 2024, pp. 11 ss.; M. ZICCARDI, *Digitalizzazione e innovazione tecnologica nei contratti di filiera agroalimentare*, ivi, pp. 75 ss.; C. GERNONE, *Digitalizzazione dell'agricoltura e cooperative agricole*, in *Dir. giur. agr.*, n. 1, 2025, pp. 1 ss. Denuncia il mancato intervento del legislatore domestico sulla disciplina dei contratti e delle relative pratiche commerciali in tema di beni e diritti immateriali utilizzati e maturati dalle imprese agricole e alimentari, F. ALBISINNI, *Digitalizzazione nell'agroalimentare e Pratiche Commerciali Sleali: il perdurante disinteresse del legislatore*, in *Riv. dir. alim.*, n. 2, 2024, pp. 1 ss.

⁴⁴ Sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, come fattore di sviluppo sostenibile, anche alla luce del nuovo principio europeo «efficienza energetica al primo posto», v. R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato. Strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, Napoli, 2023, pp. 184 s.; v. anche E.N. FRAGALE, *Un nuovo corollario dello sviluppo sostenibile: il principio dell'«efficienza energetica prima di tutto»*, in *Riv. regol. merc.*, 2023, pp. 426 ss.; M. ROMEO, *La disciplina delle energie rinnovabili che coinvolgono ambiente, agricoltura e paesaggio, tra Stato e Regioni*, in *Dir. giur. agr.*, n. 1, 2023, pp. 1 ss.

⁴⁵ La discussione in argomento risale al corposo volume di P.L. SIMMONDS, *Waste Products and Undeveloped Substances: or, Hints for Enterprise in Neglected Fields*, London, 1862, scritto per la Società delle Arti americana, che stimolò molte idee di commercio basato sulla produzione di beni e servizi derivanti dai materiali di scarto di altre produzioni, ispirandosi ai cicli della natura, che nulla spreca (sull'ecologia politica, di stampo vittoriano, dell'autore, v. T. COOPER, *Peter Lund Simmonds and the Political Ecology of 'Waste Utilisation' in Victorian Britain*, in *Technol. cult.*, n. 1, 2011, pp. 21 ss.). Oggi, invece, si alza il livello della sfida, con un approccio sistemico, non più limitato a singole produzioni. Sull'obiettivo europeo di accelerare la transizione verso un'economia sostenibile, in quanto circolare e rigenerativa, v. COM(2020) 98 final, «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più

Tra gli istituti in grado di favorire l'affermarsi del modello e delle strategie dell'economia circolare e di assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione europea spicca la nuova figura del *Circular Procurement* o "appalto circolare". Si tratta dell'evoluzione del concetto di *Green Public Procurement* e di *Sustainable Procurement*, nella sua doppia anima pubblica e privata⁴⁶; evoluzione che integra i principi dell'economia circolare negli approvvigionamenti di beni e servizi pubblici e privati⁴⁷. Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Sta-

competitiva»; ris. Parlamento eur., 10 febbraio 2021, «Nuovo piano d'azione per l'economia circolare»; in dottrina, *ex multis*, A.F. URICCHIO, *La costruzione della società ecologica: il Green New Deal e la fiscalità circolare*, in *Dir. agroalim.*, n. 1, 2021, pp. 149 ss.; G. ROSSI, "Consumo-ambiente-rigenerazione", in *Avvenire*, 14 dicembre 2021 (disponibile anche in www.ridiam.it, maggio 2022); L. RICCI, *La triade "rigenerazione, ambiente e consumo" nel "modello circolare"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 2, 2023, pp. 4 ss.; M.C. RIZZUTO, *La sostenibilità come chiave di sintesi dell'economia circolare: prospettive e criticità nella filiera agroalimentare*, in S. GARDINI (a cura di), *Percorsi di circolarità, tra diritto ed economia*, in *Dir. econ.*, n. speciale - aprile 2023, pp. 125 ss.

⁴⁶ La comunicazione della Commissione CE, COM (2008) 400, «Appalti pubblici per un ambiente migliore», ha riconosciuto al GPP la funzione di «stimolare l'applicazione di norme verdi negli appalti privati» (p. 3), sì che gli Stati membri e le istituzioni europee «sono incoraggiati a rafforzare il collegamento fra settore pubblico e privato in materia di acquisti verdi» (p. 12). Sui fattori che spingono a includere sostenibilità e circolarità nei processi di appalto pubblico e privato, v. M. ANDRECKA, K. PETERKOVÁ MITKIDIS, *Sustainability requirements in EU public and private procurement – a right or an obligation?*, in *Nordic J. Comm. L.*, n. 1, 2017, pp. 55 ss.; C. IRTI, *Gli "appalti verdi" tra pubblico e privato*, in *Contr. impr./Eur.*, 2017, pp. 183 ss.; B. DE DONNO, L. VENTURA, *Sustainable Procurement: The Active Role of the State in Building a Sustainable and Inclusive Economic Growth*, in M.R. MAURO, F. PERNAZZA (eds), *State and Enterprise*, Cham-Torino, 2023, pp. 259 ss.; A. MASCOLO, *Gli appalti sostenibili: il difficile equilibrio tra concorrenza, responsabilità sociale e autonomia amministrativa*, in M. MACCHIA (a cura di), *Costruire e acquistare. Lezioni sul nuovo Codice dei contratti pubblici*, Torino, 2024, pp. 191 ss.; L. MÉLON (ed.), *Sustainability in Public Procurement, Corporate Law and Higher Education*, Abingdon-New York, 2024. Tuttavia, il tema degli approvvigionamenti circolari, ampiamente affrontato nel settore pubblico, non appare ancora adeguatamente approfondito in modo sistematico nel settore privato. Per un primo tentativo, in Italia, di elaborare linee guida trasversali a diversi settori aziendali per l'adozione di sistemi di approvvigionamento circolare nel settore privato, v. A. BRANCIFORTI *et al.*, *Linee guida per l'approvvigionamento circolare nel settore privato*, 2020, in www.globalcompactnetwork.org/it.

⁴⁷ Il fenomeno è messo a fuoco dalla Guida elaborata dalla Commissione europea

to è pacifica nell'individuare la *ratio* dell'apposizione obbligatoria agli appalti pubblici di «criteri ambientali minimi» (artt. 57, 83 e 130 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) nell'esigenza di garantire che «la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l'occupazione “verde”», con la conseguenza di «trasformare il contratto d'appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica, sociale ed ambientale»⁴⁸.

nell'ottobre 2017, *Public procurement for a circular economy. Good practice and guidance*, in www.ec.europa.eu (ove anche la versione italiana del 2018), e dal documento *Circular Procurement. Best Practice Report*, formulato nel maggio 2017 all'interno del progetto *SPP Regions. Regional Networks for Sustainable Procurement* (disponibile in www.sppregions.eu e, nella versione italiana del 2018, in www.ec.europa.eu). Tra i principali parametri di integrazione della circolarità negli appalti ecosostenibili, si ritrovano: la durabilità, l'efficienza delle risorse, il riuso, la ristrutturazione/ammodernamento, il riciclaggio e l'acquisto di prodotti realizzati con materiali riciclati. Sul passaggio dal *Green Public Procurement* al *Circular Public Procurement*, cfr. C. FELIZIANI, *I «nuovi» appalti verdi: un primo passo verso un'economia circolare?*, in *Dir. econ.*, 2017, pp. 349 ss.; M. COCCONI, *La regolazione dell'economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo*, Milano, 2020, pp. 71 ss.; F. DE LEONARDIS, *L'uso strategico della contrattazione pubblica: tra GPP e obbligatorietà dei CAM*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 3, 2021, pp. 62 ss.; F. FRACCHIA, S. VERNILE, *I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale*, *ivi*, n. 2, 2021, pp. 4 ss., spec. pp. 26 ss., i quali definiscono l'appalto circolare come «*blue public procurement*»; F. FRACCHIA, P. PANTALONE, *Verso una contrattazione pubblica sostenibile e circolare secondo l'Agenda ONU 2030*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2022, pp. 243 ss.; A. MALTONI, *Contratti pubblici e sostenibilità ambientale: da un approccio “mandatory-rigido” ad uno di tipo “funzionale”?*, in *Ceridap*, n. 3, 2023, pp. 64 ss.; M.C. CARTA, *La Blue Economy dell'Unione europea: evoluzione e prospettive di un nuovo modello economico “circolare” green e blue oriented*, in www.rivista.eurojus.it, n. 2, 2024, pp. 475 ss.; S. VERNILE, *Dall'economia circolare al principio di circolarità*, *cit.*, pp. 62 ss., la quale considera il principio strategico di circolarità come un sub-obiettivo strumentale all'obiettivo della sostenibilità.

⁴⁸ Cons. St. 27 maggio 2024, n. 4701, in www.portali.giustizia-amministrativa.it, §§ 6.7 e 8.2, che definisce l'appalto pubblico verde come «segmento dell'economia circolare» (così già Cons. St. 14 ottobre 2022, n. 8773, in www.eius.it, § 8; Cons. St. 20 marzo 2023, n. 2795, in www.certifico.com, § 3.5, in linea con F. DE LEONARDIS, *op. ult. cit.*, p. 89).

Altrettanto rilevante è la c.d. “responsabilità estesa del produttore” o *Extended Producer Responsibility* (EPR), per effetto della quale chiunque produca o venda prodotti deve essere chiamato a occuparsi dei servizi di smaltimento (artt. 178-*bis* e 178-*ter* c.a.)⁴⁹, senza che la responsabilità finanziaria superi i costi necessari per la prestazione di tali servizi (art. 237, comma 3, c.a.). Un istituto, quindi, che rientra tra gli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente⁵⁰, esplicitamente rivolto a promuovere la progettazione di prodotti ecocompatibili, più durevoli e con minore impatto ambientale (in quanto riparabili, riutilizzabili o riciclabili)⁵¹. Ed è proprio l’EPR a costituire l’asse portante degli obiettivi di economia circolare perseguiti dall’UE con l’intento di prolungare la vita dei prodotti⁵², così evitando o riducendo la formazione ecces-

⁴⁹ Come sostituita, la prima disposizione, dall’art. 1 comma 3, d.lgs. n. 116 del 2020; e inserita, la seconda disposizione, dall’art. 1 comma 4, d.lgs. *ult. cit.*

⁵⁰ In tal senso, M. COCCONI, *La regolazione dell’economia circolare*, cit., p. 97. Si tratterebbe, dunque, di «una tipica misura di mercato che, però, come sovente accade, inevitabilmente reca con sé anche profili propri degli strumenti “autoritativi”, quantomeno ove si tratti di sistemi obbligatori» (S. VERNILE, *Dall’economia circolare al principio di circolarità*, cit., pp. 112, da cui si cita, e 303).

⁵¹ Nella definizione dell’OECD (OCSE), *Extended Producer Responsibility. A Guidance Manual for Governments*, 2001, e ID., *Extended Producer Responsibility. Updated Guidance for Efficient Waste Management*, 2016 (documenti reperibili in www.oecd-ilibrary.org), l’EPR è definita come «an environmental policy approach in which a producer’s responsibility for a product is extended to the post-consumer stage of a product’s life cycle». Sulla rilevanza, nel modello dell’economia circolare, del processo di ideazione e progettazione sostenibile dei prodotti (c.d. *ecodesign*), v. Ellen MacArthur Foundation, *The Circular Design Guide*, 2017, in www.circulardesignguide.com; in ambito giuridico, F. DE LEONARDIS, S. MICONO, *L’economia circolare alla prova dei fatti. La responsabilità estesa del produttore (E.P.R.): i consorzi di gestione degli imballaggi*, in www.apertacontrada.it, 22 dicembre 2017, pp. 1 ss.; G. TEMPESTA, *Ecodesign: profili normativi*, in *Riv. giur. amb.*, 2019, pp. 685 ss.; M. COCCONI, *op. cit.*, pp. 96 ss.; B. CELATI, *L’intervento pubblico*, cit., pp. 92 ss.; F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico*, cit., pp. 217 ss.; N. GRANATO, *Economia circolare e responsabilità estesa del produttore: una strategia di politica ambientale*, in M. COCCONI (a cura di), *Il mosaico dell’economia circolare. Regole, principi, modelli*, Milano, 2023, pp. 69 ss.

⁵² I sistemi di EPR, inizialmente elaborati per talune categorie di prodotti, sono stati generalizzati con la direttiva 2018/851/UE (che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti), il cui *considerando* 14 definisce tali regimi come «una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del

siva di rifiuti nel rispetto dei principi di precauzione, prevenzione e tutela della salute e dell'ambiente (art. 177 c.a.), nonché dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 c.a.)⁵³. In tal modo, l'EPR va ben oltre il principio «chi inquina paga», capovolgendone la *ratio*: non più inquinare e poi pagare i danni, bensì immettere responsabilmente nel mercato beni ecosostenibili, in piena coerenza con i postulati dell'economia circolare⁵⁴ e con il «concetto dell'internalizzazione dei costi delle c.d. esternalità negative»⁵⁵.

Se volgiamo lo sguardo al settore agroalimentare⁵⁶, lo strumento

ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento. Tale obbligo può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti».

⁵³ Cfr. G. AMENDOLA, *La responsabilità estesa del produttore quale asse portante dell'economia circolare nella normativa comunitaria e nel d.lgs. n. 116/2020*, in *Dir. giur. agr.*, n. 1, 2021, pp. 1 ss.; V. CORRIERO, *I problemi civilistici*, cit., pp. 86 ss. Definisce l'EPR come «la chiave nella toppa», A. PIEROBON, *Nuova disciplina sui rifiuti: dalla responsabilità estesa del produttore, alla possenza gestionale e tariffaria dei servizi pubblici locali*, in *Azienditalia*, n. 11, 2020, pp. 1785 ss., spec. p. 1786.

⁵⁴ Cfr. M. MELI, *Oltre il principio chi inquina paga: verso un'economia circolare*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, pp. 63 ss.

⁵⁵ F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico*, cit., p. 218, il quale ricorda che il presupposto dell'EPR è nel fatto che le logiche del mercato possono essere negative per la protezione dell'ambiente, giacché i prezzi potrebbero essere distorti e discriminanti rispetto a pratiche ecocompatibili, mentre «il mercato, lasciato operare secondo le sue dinamiche interne, tende a considerare solo il “prezzo” e a non tenere presente il “costo ambientale” di ciò che viene prodotto» (p. 222). La risposta più recente al problema della internalizzazione delle esternalità negative da parte degli operatori economici è data dalla direttiva 2024/1760/UE, sulla *Corporate Sustainability Due Diligence*, che mira ad attuare processi globali di attenuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi nelle catene di valore, integrando la sostenibilità nei sistemi di governo societario e di gestione. In argomento si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, a F. DEGL'INNOCENTI, *Verso un'autonomia contrattuale sostenibile*, cit., pp. 94 ss., e L. RUGGERI, *La due diligence della sostenibilità: l'impatto sul diritto contrattuale*, in L. RUGGERI, S. ZUCCARINO (a cura di), *Persona e mercati*, cit., pp. 25 ss.

⁵⁶ Cfr. S. MANSERVISI, *Il ruolo emergente del diritto agroalimentare tra economia circolare e SDGs di Agenda 2030*, in S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare*, cit., p. 843 ss.; M.C. RIZZUTO, *L'incidenza dell'interesse ambientale nella produzione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 3, 2022, p. 448 ss., la quale conviene che una gestione circolare del-

dell'EPR assolve una funzione di prevenzione della produzione di rifiuti alimentari. Addossare in capo ai produttori i costi di gestione del fine vita degli alimenti, comprensivi dei relativi imballaggi (primari e secondari), da un lato, induce i produttori e i distributori a fare i conti con la domanda effettiva di mercato, limitando le eccedenze e gli sprechi alimentari lungo la filiera agroalimentare e ripensando le logiche di etichettatura degli alimenti in chiave di etichettatura ambientale⁵⁷; dall'altro, apre la strada all'incentivazione di modelli di *eco-design* e *upcycling* o "reimpiego migliorativo" nella filiera agroalimentare. Il primo concetto descrive la scelta di privilegiare l'uso di risorse materiali riciclabili e di risorse energetiche rinnovabili; il secondo concetto indica che il materiale di recupero viene elevato a una categoria produttiva di rango superiore (per valore intrinseco o valore aggiunto) a quella originaria, trasformando i rifiuti o gli scarti in una risorsa ad alta redditività per un'altra filiera produttiva (si pensi ai sottoprodotti di lavorazione dell'ortofrutta, dai quali possono essere estratti fitocomposti o realizzati antimicrobici per usi alimentari, officinali e farmaceutici)⁵⁸.

la filiera agroalimentare suggerisce e, anzi, stimola «il passaggio, da una attività economica, indirizzata alla sola produzione, ad una che sia funzionalizzata o, addirittura, affianchi al prodotto, quale oggetto della propria attività, quello della gestione economica ed invero sociale, degli scarti e dei rifiuti, intesa come fonte di programmazione, diretta ad una loro più razionale gestione» (p. 467).

⁵⁷ Cfr., sul piano normativo, gli artt. 1, 12, 13, 45, 46 e 47 reg. UE 2025/40, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; il d.lgs. n. 116/2020, in attuazione della direttiva 2018/851/UE e direttiva 2018/852/UE, relative a rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggi, nonché l'art. 219, comma 5, c.a.; in dottrina, N. LUCIFERO, *Economia circolare e prodotti alimentari: l'etichettatura ambientale nel sistema delle fonti del diritto europeo ed interno*, in S. GARDINI (a cura di), *Percorsi di circolarità*, cit., pp. 91 ss., spec. pp. 103 ss. Sulla problematica dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari, v. anche P. BORGHI, *Le informazioni volontarie nella disciplina della etichettatura degli alimenti*, in S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO (a cura di), *op. cit.*, pp. 93 ss.; D. BALBINO, *La disciplina dell'etichettatura degli alimenti alla stregua di una pratica commerciale (scorretta): quale tutela per il consumatore finale?*, in F.E. CELENTANO, R. DE MEO, M. ROBLES (a cura di), *Tutela multilivello dell'ambiente ed economia circolare nell'industria alimentare*, Bari, 2023, pp. 119 ss.; M. GIOIA, *L'etichettatura dei prodotti alimentari dopo il Reg. (CE) n. 178/2002: nuove etichette e educazione del consumatore*, in *Riv. dir. alim.*, n. 1, 2023, pp. 20 ss.

⁵⁸ Sul riciclo creativo (*upcycling*), come attività di trasformazione identitaria del

4. Giustizia contrattuale e filiera agroalimentare nel contesto dell'“eccezionalismo agricolo”

L'implementazione, nell'area dell'Unione europea, dei regimi di EPR potrà, quindi, arginare la produzione eccessiva di rifiuti e, in particolare, di rifiuti alimentari, assicurando una transizione effettiva verso sistemi di economia circolare⁵⁹. Transizione che, sul piano giuridico negoziale, enfatizza il nesso indissolubile tra sostenibilità e giustizia contrattuale, anche nella filiera agroalimentare⁶⁰; nesso ontologico, che arricchisce la portata dello spettro d'azione del concetto di “sostenibilità”, inteso come ricerca di uno stato di equilibrio⁶¹.

prodotto esausto, v. B. CALABRESE, *Economia circolare e principio di esaurimento: una sfida “sostenibile” per la proprietà industriale?*, in www.orizzontideldirittocommerciale.it, 10 maggio 2023, pp. 1 ss., spec. pp. 7 ss.; N. LUCIFERO, *op. ult. cit.*, pp. 116 ss.

⁵⁹ In questa direzione, si colloca il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui Componente 1 della Missione 2, «Agricoltura sostenibile ed economia circolare» (M2C1), persegue tre obiettivi principali, tra i quali lo sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile, al fine di migliorare le prestazioni ambientali e incrementare la competitività delle aziende agricole, in linea con la strategia europea *From Farm to Fork*. Per un'analisi di tale strategia e della Proposta legislativa sui Sistemi Alimentari Sostenibili, annunciata dalla Commissione europea, v. F. COLI, *La Policy Coherence come strategia per l'attuazione del Food System Approach: il caso dell'Unione europea*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1, 2023, pp. 239 ss.

⁶⁰ Coglie il nesso tra giustizia contrattuale e sostenibilità, M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, pp. 1291 ss., e in ID. (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., pp. 287 ss. (da cui si cita), spec. pp. 308 ss., spec. p. 310 e p. 318; ID., *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell'officina dell'interprete*, in *Pol. dir.*, 2018, pp. 3 ss., spec. pp. 23 ss.; v. anche N. LIPARI, *Introduzione*, in M. PENNASILICO (a cura di), *op. ult. cit.*, pp. 15 ss., spec. p. 17; ID., *Premesse*, cit., p. 221 s.; P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, ivi, pp. 321 ss., spec. p. 334; G. PERLINGIERI, «Sostenibilità», cit., p. 101, secondo il quale sostenibilità giuridica significa, anzi tutto, «necessità di adattare le categorie alla domanda di giustizia»; N. LUCIFERO, *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nel contesto normativo riformato dal d. Lgs. 198/2021*, in G. PASSAGNOLI *et al.* (a cura di), *Liber Amicorum per Giuseppe Vettori*, Firenze, 2022, pp. 2005 ss.

⁶¹ Cfr., *supra*, § 1. Stato di equilibrio che, con riferimento alla dimensione valoriale della filiera agroalimentare, «si compendia nell'equilibrio ecologico, sintesi semantica di qualità del territorio rurale, rispetto della vita, sicurezza e salute della collettività (all'interno della quale occorre annoverare le generazioni future) e dignità dell'uomo». Così, M. IMBRENDA, *Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare*, Napoli, 2016,

La giustizia contrattuale, infatti, nella sua essenza, è ricerca, conservazione e, all'occorrenza, ripristino di una condizione di equilibrio e proporzionalità tra le reciproche prestazioni contrattuali⁶², assicurata ora dal ricorso alla clausola generale di buona fede, che esalta lo strumento della rinegoziazione delle clausole contrattuali squilibrate⁶³; ora dagli interventi correttivi dei regolamenti contrattuali asimmetrici o iniqui ad opera del giudice o delle Autorità amministrative indipen-

p. 68. È interessante notare che l'art. 210-*bis* regolamento (UE) 1308/2013, «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli», prevede «iniziative verticali e orizzontali per la sostenibilità». Tale disposizione (introdotta dall'art. 1 § 1, punto 60, regolamento (UE) 2117/2021) definisce, al § 3, come «norma di sostenibilità» la norma volta a contribuire a uno o più degli obiettivi seguenti: «a) obiettivi ambientali, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; c) salute e benessere degli animali». L'art. 7 comma 1, regolamento (UE) 1143/2024, «relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli», prevede a sua volta che un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto (v. artt. 32 e 33 reg. *ult. cit.*), «può concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Tali pratiche mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali».

⁶² Per la considerazione dell'equilibrio contrattuale, ossia della proporzionalità dello scambio, come un principio di valenza assiologica, la cui applicazione generalizzata rappresenterebbe una evoluzione naturale del diritto dei contratti contemporaneo, non si prescinde da P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, pp. 334 ss. (poi in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, pp. 441 ss.).

⁶³ Per un quadro ricco di riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, è sufficiente il rinvio a T. BELFIORE, *La rinegoziazione del contratto come dovere di correttezza*, in *Cammino dir.*, n. 5, 2023, pp. 1 ss.; D. SANTARPIA, *Il divieto di pratiche commerciali scorrette nella formazione dell'accordo. Brevi osservazioni in tema di rinegoziazione*, in *Jus civ.*, 2023, pp. 692 ss.

denti, nel segno non tanto dell'efficienza, quanto piuttosto della correttezza e trasparenza delle operazioni commerciali⁶⁴, che assicurano la sostenibilità e la resilienza del contratto, ossia la sua capacità non soltanto di resistere all'applicabilità dei consueti rimedi caducatori o ablatori nelle relazioni negoziali, ma ancor più di reagire e ritornare a uno stato di equilibrio in seguito ad un evento perturbante⁶⁵.

In questa luce, lo strumento contrattuale è funzionale non soltanto ad accrescere la quantità e la qualità dei prodotti e dei servizi, ma anche a ripartire in modo più equo i profitti tra gli operatori interessati. Se guardiamo alla filiera agroalimentare⁶⁶, il problema della "giustizia"

⁶⁴ Cfr., anche per ulteriori indicazioni, M. PENNASILICO, "Ménage à trois": la correzione giudiziale dei contratti, in *Rass. dir. civ.*, 2016, pp. 179 ss.; ID., *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio*, cit., pp. 11 ss.; ID., *L'interpretazione tra legge e contratto. Spigolando da «Senso e consenso» di Aurelio Gentili*, in ID. (a cura di), *L'interpretazione tra legge e contratto. Dialogando con Aurelio Gentili*, Napoli, 2019, pp. 11 ss.

⁶⁵ Si veda A. GALLARATI, *La resilienza del contratto. Modificazioni e destino delle garanzie, tra relazionalità, incompletezza e crisi d'impresa*, Torino, 2020, il quale definisce come resilienza del contratto «la sua rinnovata capacità di adattarsi alle circostanze, che relazionalità ed incompletezza hanno fatto emergere e stressato»; sì che, tale resilienza «passa proprio attraverso le modificazioni del rapporto come rimedio principe all'incompletezza e sintomo più diffuso della crescente relazionalità, a prescindere dal fatto che dette modifiche avvengano per effetto di rinegoziazione, volontaria o imposta, revisione del giudice o, ancora, grazie a meccanismi automatici o di eteroriempimento del rapporto» (p. 4). Sulla resilienza contrattuale, v. già S. LANDINI, *Vincolatività dell'accordo e clausole di rinegoziazione. L'importanza della resilienza delle relazioni contrattuali*, in *Contr. impr.*, 2016, pp. 179 ss.

⁶⁶ Occorre chiarire, con autorevole dottrina, che «l'espressione filiera agroalimentare, nell'individuare il complesso delle relazioni di scambio aventi ad oggetto prodotti che partono dai cancelli delle aziende agricole per giungere infine ai depositi e agli spacci della distribuzione commerciale, con l'intervento mediano delle imprese alimentari di trasformazione, si differenzia da un'altra filiera, con cui convive, ossia quella c.d. agro-industriale. Quest'ultima, a sua volta, si articola al suo interno: se la filiera agro-alimentare si riferisce ai rapporti *business to business* posti sempre e solo a valle dell'attività produttiva agricola, quella agro-industriale abbraccia non solo ed in misura sempre più incisiva rapporti *business to business* che intervengono a monte dell'attività agricola, ma anche rapporti che si collocano a valle di quella». Ciò nonostante, è indubbio che, in entrambe le filiere, «l'anello più debole della catena è pur sempre rappresentato dai produttori agricoli, ora nella veste di fornitori della materia prima alle industrie alimentari e alla grande distribuzione, ora in quella di acquirenti di fattori della produzione necessari per l'esercizio della stessa attività agricola». Così,

è di assicurare il giusto prezzo dei prodotti agricoli e, dunque, la giusta remunerazione ai soggetti economici, che operano al suo interno⁶⁷. Del resto, la direttiva 2019/633/UE, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, fin dal primo *considerando*, enfatizza l'opportunità di introdurre, nell'Unione, «un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurre la frequenza, in quanto possono avere un effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola». Formulazione in linea con l'art. 39, § 1, lett. *b*, TFUE, che annovera, tra le finalità della PAC, quella di assicurare «un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura».

Pertanto, il problema centrale dei rapporti economici tra i produttori agricoli di base e gli operatori, interessati ad acquisire le produzioni di base, destinate all'alimentazione umana in via diretta o indiretta, «è rappresentato pur sempre dalla misura dei prezzi», la cui fissazione sfugge al controllo da parte del singolo operatore agricolo, «il quale resta così sostanzialmente mortificato nella distribuzione del valore lungo la filiera agro-alimentare, a tutto vantaggio delle industrie alimentari e della grande distribuzione»⁶⁸. Un problema, si direbbe, di

A. JANNARELLI, *La "giustizia contrattuale" nella filiera agro-alimentare: considerazioni in limine all'attuazione della direttiva n. 633 del 2019*, in *Giust. civ.*, 2021, pp. 199 ss., spec. p. 202.

⁶⁷ Cfr. G. D'AMICO, *La giustizia contrattuale nelle filiere agro-alimentari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 415; G. GUZZARDI, *Formalismo negoziale e tutele nei contratti della filiera agroalimentare*, in *Contratti*, 2022, pp. 551 ss.

⁶⁸ Così, A. JANNARELLI, *Il mercato agro-alimentare europeo*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, vol. I, Roma, 2020, pp. 251 ss., spec. p. 279 (ora in ID., *Momenti e figure*, cit., pp. 287 ss.); v. anche ID., *Prezzi dei prodotti agricoli nei rapporti di filiera e rispetto dei costi medi di produzione tra illusioni ottiche ed effettiva regolazione del mercato*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2019, pp. 559 ss., in critica alla scelta del legislatore di introdurre, con la l. n. 44 del 2019, il richiamo ai costi medi di produzione; I. CANFORA, *Raggiungere un equilibrio nella filiera agroalimentare. Strumenti di governo del mercato e regole contrattuali*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *op. cit.*, pp. 237 ss.; L. COSTANTINO, *Profili giuridici dei sistemi produttivi agroalimentari locali nell'era della sostenibilità*, Torino, 2024, pp. 15 ss. Il legislatore, di recente, ha introdotto, con l'art. 4 d.l. n. 63/2024 (convertito in legge n. 101 del 2024), nuove definizioni di «costo medio di produzio-

*giustizia commutativa*⁶⁹, come testimonia il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27), il cui art. 62, sebbene intitolato alla disciplina della cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, apriva e generalizzava il proprio ambito di applicazione alle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi comprese quelle agroalimentari, sancendo al secondo comma (lett. *a*) il divieto di imposizione, diretta e indiretta, di «condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni

ne» e «costo di produzione», che modificano gli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 198/2021. Tuttavia, l'intervento legislativo, pur intendendo assicurare maggiore chiarezza e precisione normativa, rischia di cristallizzare la fissazione di tali parametri specifici, irrigidendo le dinamiche contrattuali e alterando il naturale funzionamento del mercato. La determinazione amministrativa dei costi impone vincoli che potrebbero risultare inadeguati rispetto alle specificità e alle variabili del mercato agroalimentare, alterando la concorrenza e la libera formazione dei prezzi, a danno dei piccoli produttori agricoli. Diversamente, se il parametro dei costi di produzione (medi e non) fosse utilizzato per mettere in chiaro termini e modalità di attuazione del contratto, anziché come un limite rigido e insuperabile. Con la fondamentale differenza che, «pur fornendo una base per valutare la congruità dei prezzi praticati, esso non dovrebbe automaticamente costituire una condotta prevaricatoria, a meno che non vi siano altri chiari elementi di abuso o scorrettezza, come l'unilateralità della determinazione delle condizioni economiche del contratto» (G. GALASSO, *Il ruolo dell'autonomia contrattuale nel contesto della filiera agricola e alimentare: la vendita sottocosto*, in *Jus civ.*, 2024, pp. 899 ss., spec. p. 909; e v. già A. JANNARELLI, *op. ult. cit.*, p. 566).

⁶⁹ In quanto tale, esso «corrisponde – nella materia del contratto – all'idea più immediata che appare evocata dal criterio della “giustizia” (equilibrio contrattuale, proporzionalità delle prestazioni, etc.)». Così, G. D'AMICO, *La giustizia contrattuale*, cit., p. 415, nota 2 (più ampiamente, ID., *Giustizia contrattuale*, in *Enc. dir.*, I tematici, vol. I, *Contratto*, Milano, 2021, pp. 583 ss.). Problema al quale cerca di ovviare la proposta di legge A.C. 851 del 1° febbraio 2023, che intende recare modifiche al d.lgs. n. 198/2021, «in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari». La finalità della proposta, come si legge nella relazione illustrativa, «è quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano chiaramente quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione, anche alla luce del considerando (6) della direttiva (UE) 2019/633, il quale rileva che, sebbene il rischio commerciale sia un dato di fatto implicito in qualunque attività economica, la produzione agricola è caratterizzata anche da un'estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all'esposizione ai fattori meteorologici» (cfr. il Dossier n. 95 del 17 aprile 2023, in www.documenti.camera.it).

contrattuali ingiustificatamente gravose»⁷⁰. Disposizione, questa, che, seppure formalmente abrogata dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, sul contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare⁷¹,

⁷⁰ La formulazione del secondo comma, attinente alle «relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1», deponesse per l'operatività generale anche della disposizione contenuta nel primo comma, che faceva riferimento ai «contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale». Del resto, appariva contrario al principio di ragionevolezza che regole, volte a prevenire e reprimere condizioni contrattuali «ingiustificatamente gravose», ossia contegni espressivi dell'abuso di posizione dominante o di dipendenza economica e, più in generale, condotte commerciali sleali, fossero suscettibili di applicazione ai soli rapporti tra imprenditori agroalimentari e non anche alle relazioni commerciali di diverso contenuto. In tal senso, M. TAMPONI, *Liberalizzazioni, "terzo contratto" e tecnica legislativa*, in *Contr. impr.*, 2013, pp. 91 ss., spec. p. 93, p. 103; v. anche R. TOMMASINI, *La nuova disciplina dei contratti per i prodotti agricoli e alimentari*, in *Riv. dir. alim.*, n. 4, 2012, pp. 1 ss., spec. p. 32, poi in F. ALBISINNI *et al.* (a cura di), *I contratti del mercato agroalimentare*, Napoli, 2013, pp. 119 ss.; M. LAMICELA, *Correttezza e leale cooperazione tra contraenti in alcune norme di recente adozione. Spunti per una chiave di lettura dell'attuale evoluzione del diritto dei contratti*, in *Jus civ.*, 2016, pp. 233 ss., spec. pp. 264 ss.; P. PERLINGIERI, «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale, in *Rass. dir. civ.*, 2017, pp. 204 ss., spec. p. 220; M. IMBRENDA, *Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, pp. 1133 ss., spec. pp. 1150 ss.

⁷¹ Il d.lgs. n. 198/2021 attua la direttiva 2019/633/UE. A commento dei due provvedimenti si veda A. JANNARELLI, *La direttiva sulle pratiche commerciali: un'occasione persa per la tutela dei produttori agricoli?*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.*, 2019, pp. 439 ss.; ID., *La tutela dei produttori agricoli nella filiera agro-alimentare alla luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali business to business*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2019, pp. 3 ss.; ID., *La "giustizia contrattuale"*, cit., pp. 200 ss. e pp. 222 ss., secondo il quale lo squilibrio che affligge le relazioni negoziali nella filiera è di ordine sistemico, sì che è «fuori dalla portata della giustizia contrattuale perseguita mediante la lotta alle pratiche sleali fornire una risposta sistemica a siffatto problema» (p. 233); ID., *Il d.lgs. 198 del 2021, attuativo della direttiva n. 633/2019 sulle pratiche scorrette nella filiera agro-alimentare: una prima lettura*, in *Giust. civ.*, 2021, pp. 739 ss.; ID., *La nuova disciplina delle pratiche commerciali sleali nella filiera agro-alimentare: criticità e prospettive*, in *Riv. dir. alim.*, n. 2, 2022, pp. 18 ss.; v. anche L. RUSSO, *Le pratiche commerciali sleali nei contratti della filiera agroalimentare e la direttiva UE n. 2019/633*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto*, cit., pp. 377 ss., spec. pp. 383 ss.; M.M. BARONE, *La latitudine applicativa della normativa sul contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, pp. 587

sopravvive nella formulazione pressoché identica dell'art. 5, lett. *d*, dello stesso decreto legislativo.

Si conferma, così, l'evoluzione del diritto dei contratti dal potere di porre regole al dovere di «equa negoziazione»⁷², e si palesa una precisa tendenza dell'esperienza negoziale contemporanea, che antepone al principio di libertà contrattuale un'esigenza di equità del contratto, che richiede il riequilibrio dei rapporti di forza tra le parti. In realtà, la teoria del contratto, in passato incentrata sulla struttura dell'atto, si articola oggi in funzione dei modi di svolgimento del rapporto e della valutazione in concreto della proporzionalità e dell'equilibrio contrattuali, come dimostra, ancora una volta, il disposto dell'abrogato art. 62 d.l. n. 1 del 2012, il cui primo comma è anch'esso riprodotto dal d.lgs. n. 198 del 2021, là dove afferma, all'art. 3, comma 1, che i contratti di

ss.; I. CANFORA, V. LECCESE, *Pratiche sleali, equilibrio del valore e legalità dei rapporti di lavoro nella filiera agroalimentare*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.*, n. 1, 2022, pp. 135 ss.; S. PAGLIANTINI, *L'attuazione della Direttiva 2019/633/UE e la toolbox del civilista*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, pp. 393 ss.; R. PENNAZIO, *L'attuazione della direttiva 2019/633/UE: strumenti di tutela e funzioni di contrasto alle pratiche scorrette nella filiera agroalimentare*, in *Contr. impr.*, 2022, pp. 839 ss.; L. VIZZONI, *Il rilievo delle buone pratiche nella filiera agroalimentare*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, pp. 734 ss., spec. pp. 756 ss.; I. CANFORA, *Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE*, in *Dir. agroalim.*, 2023, pp. 43 ss.; N. LUCIFERO, *Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare*, in S. GARDINI, M.C. RIZZUTO (a cura di), *Dialoghi sulla sostenibilità e lo sviluppo locale*, Napoli, 2024, pp. 127 ss.

⁷² Cfr. V. SCALISI, *Regola e metodo nel diritto civile della postmodernità*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2005, pp. 292 ss., spec. p. 294, secondo il quale il diritto contrattuale europeo «privilegia la strategia della *conformazione*, ma nella prospettiva di realizzazione di una autonomia di tipo nuovo, c.d. *efficiente*, in grado cioè non soltanto di adempiere a finalità solidaristiche ma soprattutto di dar vita a regole adeguate all'operazione contrattuale perseguita, nonché ispirate a principi di equità negli scambi»; v. anche ID., *Contratto e regolamento nel piano d'azione delle nullità di protezione*, ivi, pp. 469 ss., spec. p. 477; ID., *Il diritto europeo dei rimedi: invalidità e inefficacia*, in G. VETTORI (a cura di), *Remedies in contract. The Common Rules for a European Law*, Padova, 2008, pp. 235 ss. La dir. 2004/39/CE (c.d. MiFID, attuata con d.lgs. n. 164 del 2007), in materia di mercati degli strumenti finanziari, ha enunciato espressamente, agli artt. 14 e 40, il principio di equa negoziazione, mentre il codice del consumo riconosce ai consumatori e agli utenti come fondamentali i diritti «alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali» (art. 2 comma 2, lett. *e*, d.lgs. n. 206/2005).

cessione di prodotti agricoli e alimentari (ma, meglio si direbbe, ai sensi dell'art. 4, comma 1, «le relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione»)⁷³, per integrare le «buone pratiche commerciali», di cui all'art. 6, «devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle prestazioni»⁷⁴. L'art. 3, comma 1, precisa ulteriormente, rispetto al precedente enunciato, che tale conformazione deve realizzarsi dalla fase delle trattative fino all'esecuzione del contratto («prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale»), a riprova del perfetto equilibrio che il legislatore mira a perseguire mediante il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, che asurge a strumento di regolazione della filiera proprio per imporre un

⁷³ La prospettiva sistematica e assiologica, confortata dalla lettera della disposizione (come già dell'art. 62, comma 2), «ove si discorre genericamente di relazioni commerciali, riconosce valenza generalizzata in tutti i rapporti tra imprese al divieto di imposizione di condizioni "ingiustificatamente gravose" che assurge, come l'art. 9, l. subfornitura, a norma di sistema». Così, acutamente, M. IMBRENDA, *Filiera agroalimentare*, cit., p. 1151. Ancora sul problema dell'ambito di applicazione della disciplina interna abrogata e vigente, S. GATTI, *Dall'art. 62 d.l. n. 1/2012 all'attuazione della direttiva 2019/633/UE sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare: ambito di applicazione e rimedi civilistici*, in *Contr. impr. Eur.*, 2022, pp. 205 ss., spec. pp. 209 ss.

⁷⁴ Molto utili, sia pure a commento dell'abrogato art. 62, A. JANNARELLI, *La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agro-alimentare e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2012, pp. 545 ss.; ID., *I contratti del mercato agroalimentare: alcune considerazioni di sintesi*, in *Riv. dir. alim.*, n. 1, 2013, pp. 56 ss.; ID., *Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare*, Bari, 2018, pp. 237 ss.; F. BARTOLINI, A.M. BENEDETTI, *La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari*, in *Riv. dir. civ.*, n. 2, 2013, pp. 641 ss.; L. PETRELLI, *L'art. 62 dopo le ultime decisioni*, in *Riv. dir. alim.*, n. 1, 2014, pp. 10 ss.; M. IMBRENDA, *La nuova disciplina dei contratti del mercato agroalimentare*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., pp. 125 ss., spec. pp. 144 ss.; EAD., *Le relazioni contrattuali*, cit., pp. 95 ss.; M. MAURO, *Contratti della filiera agroalimentare: squilibrio ed effettività dei rimedi*, in *Pers. e merc.*, 2016, pp. 17 ss.; N. LUCIFERO, *Le pratiche commerciali sleali nel sistema delle relazioni contrattuali tra imprese nella filiera agroalimentare*, Milano, 2017, pp. 122 ss.; A.M. MANCALEONI, *Le pratiche commerciali nella filiera agroalimentare e la tutela civilistica della parte debole: riflessioni alla luce dell'esperienza francese*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto*, cit., pp. 313 ss., spec. pp. 332 ss.

equilibrio negoziale attraverso le norme cogenti, che indirizzano la forma e il contenuto del contratto stesso⁷⁵.

Se così è, la disposizione dell'art. 3, comma 1, è destinata a garantire – nel settore di riferimento e, più in generale, nelle relazioni commerciali tra imprenditori – il corretto esercizio dell'autonomia contrattuale, e non certo a fissare «principi ostativi come mai prima d'ora all'esercizio dell'autonomia privata»⁷⁶. In realtà, l'art. 3, come già l'art. 62, «non si pone quale norma dirigitica dell'autonomia contrattuale e con limiti di contenuto del contratto, ma quale disposizione che riflette una *ratio* e una finalità ben precise, ossia quella di (tentare di) dominare una strutturale asimmetria di potere contrattuale tra coloro che producono e gli industriali che trasformano e distribuiscono i prodotti agricoli e alimentari, attraverso interventi in specifici ambiti per riequilibrare i rapporti all'interno del sistema agroalimentare»⁷⁷.

⁷⁵ Cfr. A. JANNARELLI, *Il d.lgs. 198 del 2021*, cit., p. 746; N. LUCIFERO, *Il contratto di cessione*, cit., pp. 2027 ss.

⁷⁶ Così, invece, R. PARDOLESI, *I contratti funzionali alla circolazione e alla gestione di beni e servizi*, in G. GITTI, M. MAUGERI, M. NOTARI (a cura di), *I contratti per l'impresa*, vol. I, *Produzione, circolazione, gestione, garanzia*, Bologna, 2012, pp. 113 ss., spec. p. 120, con riferimento all'art. 62, ma trascurando che l'equilibrio tra le prestazioni contrattuali, come avvertiva già Emilio Betti, «costituisce l'ideale di una sana circolazione dei beni, di una feconda cooperazione delle autonomie e delle attività individuali» (E. BETTI, *Per la riforma del Codice civile in materia patrimoniale. Fasi di elaborazione e mete da raggiungere*, in *RIL*, 1940-1941, pp. 301 ss., spec. p. 337; v. anche la Relazione al codice civile, § 656).

⁷⁷ N. LUCIFERO, *Il contratto di cessione*, cit., p. 2015. Sul problema cruciale della disparità fisiologica di potere economico e negoziale tra la parte agricola e le imprese operanti a monte (industrie fornitrici di mezzi tecnici) e a valle (dedite alla conservazione e/o trasformazione e alla commercializzazione) della filiera produttiva e distributiva, non si prescinda da A. JANNARELLI, *Il diritto dell'agricoltura nell'era della globalizzazione*, II ed., Bari, 2003, spec. pp. 25 ss.; v. anche A. ALBANESE, *I contratti della filiera agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia dello scambio*, in *Annuario del contratto 2015*, diretto da A. D'Angelo, V. Roppo, Torino, 2016, pp. 3 ss.; ID., *Contractual Justice and Market Efficiency in the Supply Relationships within the Agro-Food Chain*, in *Riv. regol. merc.*, n. 2, 2016, pp. 80 ss.; L. RUSSO, *Le clausole contrattuali "ingiustificatamente gravose" nei contratti della filiera agroalimentare*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2020, pp. 220 ss.; R. TORINO, *Déséquilibre significatif e clausole contrattuali ingiustificatamente gravose nella filiera agro-alimentare. Spunti di comparazione giuridica fra Francia ed Italia*, in *Riv. dir. comm.*, 2021, pp. 29 ss., e in E. CALZOLAIO, R. TORI-

È questa la *ratio* che segna gli interventi normativi volti alla regolazione dei rapporti *business to business*, tra imprenditore agricolo e controparte commerciale, espressioni di un sistema più ampio e complesso, che la dottrina più autorevole ha ricondotto all'ambito del c.d. «eccezionalismo agricolo»⁷⁸. Il cuore del fenomeno, a ben vedere, «si concentra sui principali profili strutturali di debolezza che presentano i mercati agricoli e che impediscono loro di funzionare in maniera ottimale: profili strutturali rappresentati fondamentalmente a) dalla fisiologica dispersione dell'offerta agricola tra moltissimi produttori indipendenti, privi di potere di negoziazione nei confronti dei loro interlocutori e condannati ad una innegabile asimmetria informativa nelle relazioni economiche lungo la filiera; b) dall'obiettivo posizione di dipendenza economica in cui si trovano gli agricoltori costretti a subire modalità di negoziazione e clausole contrattuali sostanzialmente squilibrate a vantaggio delle controparti e da queste imposte»⁷⁹.

NO, L. VAGNI (a cura di), *Liber Amicorum Luigi Moccia*, Roma, 2021, pp. 571 ss.; ID., *Potere negoziale e pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare alla luce del D.Lgs. n. 198/2021*, in *Contratti*, 2023, pp. 211 ss.; G. GALASSO, *Il ruolo dell'autonomia contrattuale*, cit., pp. 899 ss.

⁷⁸ A. JANNARELLI, *I prodotti agricoli tra alimenti e merci: alle radici moderne dell'«eccezionalità» agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, pp. 430 ss. (ora in ID., *Momenti e figure*, cit., pp. 205 ss.); ID., *Cibo e diritti*, cit., pp. 113 ss.; ID., *L'eccezionalismo agricolo e la catena alimentare nel futuro della PAC*, in *Dir. agroalim.*, 2016, pp. 61 ss., spec. pp. 90 ss.; ID., *L'eccezionalismo agricolo all'attenzione della giustizia amministrativa: un atteso riscontro*, nota a Tar Lazio, 6 novembre 2019, n. 12756 e Cons. St., 2 novembre 2020, n. 6745, in *Riv. dir. alim.*, n. 3, 2020, pp. 39 ss.; ID., *Il mercato agro-alimentare europeo*, cit., pp. 272 ss. L'A. chiarisce che il termine indica la presenza diffusa, in molti paesi ad economia di mercato, di «una singolare devianza di trattamento giuridico per cui l'agricoltura (più precisamente l'esercizio dell'attività agricola) è destinataria, meglio beneficiaria, di normative più favorevoli nell'ambito tanto del diritto privato comune, quanto del diritto pubblico rispetto a quelle dettate per gli altri settori economici» (ID., *Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza*, II ed., Bari, 2018, p. 13; v. anche I. CANFORA, *La normativa speciale dell'impresa agricola nel quadro di un sistema agroalimentare sostenibile in Europa*, in *Przeгляд Prawa Rolnego*, n. 1, 2022, pp. 45 ss.).

⁷⁹ A. JANNARELLI, *op. ult. cit.*, p. 23, ove si ricorda che ciò vale, anzi tutto, per la categoria dei c.d. *forward contracts*, oggi alla base del sistema agro-alimentare: «contratti ad esecuzione differita con i quali operatori agricoli, da un lato, e operatori industriali e commerciali, dall'altro, programmano rispettivamente la vendita e l'acquisto

In tale contesto, lo straordinario interesse sistematico e assiologico della disposizione vigente (art. 3), come già della norma originaria (art. 62), è nel fatto che il legislatore ha consacrato, per la prima volta in modo espresso e congiunto, i principi di proporzionalità e di reciproca corrispettività, così discostandosi definitivamente dalla tradizione codicistica, pervasa dal dogma dell'intangibilità dell'autonomia contrattuale e dalla conseguente indifferenza verso la proporzionalità e l'equilibrio tra le prestazioni negoziali⁸⁰.

Soluzione, questa, che trova ora una significativa conferma nel nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), il cui art. 9, nel ribadire la centralità della buona fede oggettiva nei rapporti commerciali, introduce per la prima volta negli appalti pubblici il «principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale», in virtù del quale, se «sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali» (comma 1). Rinegoziazione che «si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica» (comma 2)⁸¹.

dei futuri raccolti dei prodotti agricoli da immettere nella catena della trasformazione alimentare o nel circuito della grande distribuzione».

⁸⁰ In questi termini, con riguardo all'abrogato art. 62, M. PENNASILICO, *Contratto del consumatore e interpretazione*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014, pp. 1041 ss., spec. p. 1045; ID., "Ménage à trois", cit., p. 207; ID., *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio*, cit., pp. 18 ss.; v. anche G. RISPOLI, *Equità integrativa e potere correttivo del giudice*, nota a Trib. Prato, 9 ottobre 2012, in *Corr. merito*, 2013, pp. 29 ss., spec. p. 33.

⁸¹ Sul diritto alla rinegoziazione v., *ex multis*, M.E. COMBA, *Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*, in *Giur. it.*, 2023, pp. 1975 ss.; F. LIGUORI, P. LA SELVA, *Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*, in *Ceridap*, n. 3, 2023, pp. 44 ss.; B. MARCHETTI, *Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale nel nuovo Codice dei contratti pubblici: prime osservazioni*, in G. MORBIDELLI (a cura di), *I principi nel nuovo codice dei contratti pubblici*, Firenze, 2023, pp. 79 ss.; S. VINTI, *Conservazione dell'equilibrio contrattuale tra diritto e rinuncia preventiva*, in *www.federalismi.it*, n. 24, 2023, p. 240 ss.; F. CARINGELLA, *Clausola di rinegoziazione*

Ecco, dunque, che la tecnica della rinegoziazione testimonia, in conclusione, la rinnovata attenzione dell'ordinamento interno per la conservazione e il ripristino dell'originario equilibrio contrattuale (o, potrebbe dirsi, per la sostenibilità e resilienza del rapporto contrattuale), da intendersi ormai, in sede interpretativa e applicativa, come un imprescindibile dato sistematico e assiologico.

*Abstract**

Ita

Il saggio, partendo dall'evoluzione storica della nozione descrittiva e prescrittiva di sostenibilità, analizza il nesso ontologico tra sostenibilità e giustizia contrattuale, con particolare attenzione alla regolazione dell'economia circolare e agli strumenti di conservazione e ripristino dell'equilibrio contrattuale nella filiera agroalimentare.

nei contratti pubblici (art. 9 D.Lgs. n. 36/2023), in M. CONFORTINI, Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, vol. III, Milano, 2024, pp. 509 ss.; G.D. COMPORTI, La rinegoziazione dei contratti pubblici: una via per il ripensamento di antichi paradigmi, in Dir. econ., n. 1, 2024, pp. 11 ss.; S.P. PERRINO, La rinegoziazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in Luiss L. Rev., n. 2, 2024, pp. 321 ss.; S. SPUNTARELLI, La conservazione dell'equilibrio contrattuale: questioni aperte, in F. MANGANARO, N. PAOLANTONIO, F. TIGANO (a cura di), La riforma dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), Messina, 2024, pp. 36 ss.; F. TIGANO, Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, ivi, pp. 29 ss. Ulteriore testimonianza del principio si rinviene nell'art. 17 comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), ove si dispone che, nel corso delle trattative finalizzate al risanamento, «l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni».

* Articolo sottoposto a referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).

Parole chiave: sostenibilità, economia circolare, giustizia contrattuale, filiera agroalimentare

En

The essay, starting from the historical evolution of the descriptive and prescriptive notion of sustainability, analyses the ontological link between sustainability and contractual justice, with particular attention to the circular economy regulation and the tools for preserving and restoring contractual balance in the agri-food supply chain.

Keywords: sustainability, circular economy, contractual justice, agri-food supply chain